




*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*



Servizio di documentazione tributaria

Pubblicazione anno 2015



Commissione Tributaria Regionale della Campania

Ufficio del Massimario

DIRETTORE

✿ *Dr. Notari Alfredo*

REDATTORI DELLE MASSIME

✿ *Dr. Barretta Luigi*

✿ *Dott. Buonauro Carlo*

✿ *Dott. Buonauro Michele*

✿ *Dr. Buonomo Vincenzo*

✿ *Dott.ssa Cacace Monica*

✿ *Dott. Cestaro Luca*

✿ *Dr. Cossu Giovanni*

✿ *Avv. Dinacci Filippo*

✿ *Dott. Fava Del Piano Arrigo*

✿ *Dr. Goglia Luigi*

✿ *Avv. Longobardi Antonino*

✿ *Dott. Lupoli Rocco*

✿ *Avv. Marenghi Raffaele*

✿ *Dott. Nappi Vincenzo*

✿ *Dr. Sapignoli Francesco*

✿ *Dott. Strizzi Salvatore*

COORDINATORE RESPONSABILE

- ✿ *Dr. Cesareo Fiorillo – Commissione Tributaria Regionale Napoli*

COLLABORATORI

- ✿ *Alvino Carmelina – Commissione Tributaria Provinciale Avellino*
- ✿ *Ruggiero Nicola – Commissione Tributaria Provinciale Benevento*
- ✿ *Malatesta Pietro – Commissione Tributaria Provinciale Caserta*
- ✿ *Riccio Umberto – Commissione Tributaria Provinciale Napoli*
- ✿ *Mancinelli Aldo – Commissione Tributaria Regionale Campania*

ANNO 2015
INDICE GENERALE

▣	PROCESSO TRIBUTARIO	DA PAG. 18 A PAG. 44
▣	CATASTO	DA PAG. 45 A PAG. 47
▣	ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI	DA PAG. 48 A PAG. 86
▣	VIOLAZIONI E SANZIONI	DA PAG. 87 A PAG. 94
▣	AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	DA PAG. 95 A PAG. 97
▣	RISCOSSIONE	DA PAG. 98 A PAG. 113
▣	I R P E F	DA PAG. 114 A PAG. 117
▣	I R E S	DA PAG. 118 A PAG. 122
▣	I V A	DA PAG. 123 A PAG. 127
▣	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IMPOSTA DI REGISTRO	PAG. 128
▣	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IPOTECARIE E CATASTALI	PAG. 129
▣	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – SUCCESSIONI E DONAZIONI	PAG. 130
▣	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – LOTTERIE E SCOMMESSE	DA PAG. 131 A PAG. 133
▣	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – CONCESSIONI GOVERNATIVE	PAG. 134
▣	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – CONTRIBUTO UNIFICATO	DA PAG. 135 A PAG. 139
▣	TRIBBUTIE SERVIZI DOGANALI	DA PAG. 140 A PAG. 142
▣	TRIBUTI LOCALI – ICI/IMU	DA PAG. 143 A PAG. 147
▣	TRIBUTI LOCALI – TARSU	DA PAG. 148 A PAG. 155

 **TRIBUTI LOCALI – TOSAP**

PAG. 156

 **TRIBUTI LOCALI – TASSA AUTOMOBILISTICA** DA **PAG. 157** A **PAG. 158**

ANNO 2015
INDICE ANALITICO

PROCESSO TRIBUTARIO

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 4 - Sentenza del 04/11/2015 n. 948 **Pag. 18**

Processo tributario – Competenza territoriale – Eccezione riguardante persona giuridica – Onere di contestazione e della prova del suo fondamento da parte del convenuto eccepente l'incompetenza del giudice adito – Sussistono.

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 4 - Sentenza del 02/12/2015 n. 1105 **Pag. 19**

Processo tributario – Eccezione di incompetenza territoriale – Incompletezza dell'eccezione – Ente riscossore non presente nella Provincia ove vengono richiesti i tributi – Infondatezza dell'eccezione – Sussistenza – Inammissibilità di ricorso cumulativo di più atti distinti di accertamento – Insussistenza.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 30/04/2015 n. 392 **Pag. 20**

Processo Tributario – Comunicazioni e notificazioni – Notifica atto tributario.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 07/05/2015 n. 426 **Pag. 21**

Processo Tributario – Atto prodotto in copia fotostatica

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 28/05/2015 n. 496 **Pag. 22**

Processo Tributario – Notificazioni – Notifica di cartella di pagamento – Comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico – Contestazione del relativo contenuto da parte del destinatario – Onere probatorio – A carico del mittente - Sussistenza – Fattispecie.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 04/06/2015 n. 517 **Pag. 23**

Processo tributario – Ricorso – Notificazioni – Notifica ricorso avverso atti dell'Agente della riscossione.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 12 - Sentenza del 22/01/2015 n. 590 **Pag. 24**

Processo tributario – Conciliazione post-fissazione dell'udienza di trattazione – Art. 48 D. Lgs. 546/92 – Ammissibilità della dichiarazione di estinzione del giudizio adottata precedentemente al versamento del dovuto.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 18 - Sentenza del 03/02/2015 n. 1091 **Pag. 25**

Processo Tributario – Parti del processo – Cancellazione dal registro delle imprese di società di persone – Presunzione di estinzione – Impugnazione della sentenza.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 5 - Sentenza del 18/02/2015 n. 1651 **Pag. 26**

Processo Tributario – Atti impugnabili – Inutilizzabilità di copie non autentiche – Disconoscimento conformità tra originale e copia fotostatica.

Comm. Trib. . Reg. per la Campania - Sezione 23 - Sentenza del 06/03/2015 n. 2292 **Pag. 28**

Processo tributario – Appello – Mancanza motivi specifici – Inammissibilità.

Comm. Trib. . Reg. per la Campania - Sezione 5 - Sentenza del 10/06/2015 n. 5623 Pag. 29
Processo tributario – Atti impugnabili – Litisconsorzio necessario – Nullità del giudicato nei confronti del socio accomandatario pretermesso – Opponibilità della cartella di pagamento per imposte dovute a titolo definitivo da contenzioso tra Ufficio e Società – Nuova e autonoma valutazione.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 9 - Sentenza del 11/06/2015 n. 5685 Pag. 31
Processo tributario – Appello – Nuovi documenti – Atti pre-esistenti – Inammissibilità.
Processo tributario – Appello – Divieto di nuove prove e possibilità di produzione di nuovi documenti – Antinomia tra 1 e 2 comma art. 58 D.Lgs. 546/92.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 5 - Sentenza del 12/06/2015 n. 5711 Pag. 35
Processo tributario – Notificazione a mezzo del servizio postale – Riserva in esclusiva all’Ente Poste – Momento perfezionativo del procedimento notificatorio – Consegna diretta al destinatario – Validità.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 5 - Sentenza del 12/06/2015 n. 5719 Pag. 37
Processo tributario – Notificazione – Irreperibilità cd. relativa del destinatario dell’atto – Momento perfezionativo del procedimento notificatorio – Comunicazione integrativa della notifica – Necessità.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 5 - Sentenza del 12/06/2015 n. 5724 Pag. 39
Processo tributario – Atti impugnabili – Pignoramento presso terzi – Difetto di giurisdizione.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 29 - Sentenza del 08/07/2015 n. 6844 Pag. 40
Processo tributario – Notificazioni – Notifica di cartella di pagamento – Adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. – Avviso di ricevimento della raccomandata – Spedizione – Sufficienza – Esclusione – Consegna – Necessità – Conseguenze.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 2 - Sentenza del 23/07/2015 n. 7530 Pag. 41
Processo tributario – Appello – Specificità dei motivi – Effetto devolutivo dell’impugnazione.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 51 - Sentenza del 11/12/2015 n. 11290 Pag. 43
Processo tributario – Appello – Mera tempestiva produzione in primo grado di documenti attestanti il pagamento di un credito – Eccezione di compensazione specificatamente sollevata, sebbene con riferimento a quei documenti, solo in sede di gravame – Inammissibilità – Ragioni.

Processo tributario – Appello – Domanda nuova – Nozione – Diversa qualificazione giuridica – Conseguenze.

CATASTO

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 3 - Sentenza del 08/06/2015 n. 5446 Pag. 45
Catasto – Classamento – Motivazione – Invito al contraddittorio.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 1 - Sentenza del 02/11/2015 n. 9502 Pag. 47
Catasto – Classamento – Motivazione – Estimo comparativo – Insufficienza.

ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 4 - Sentenza del 02/12/2015 n. 1105 **Pag. 48**

Accertamento – Inammissibilità di ricorso cumulativo di più atti distinti di accertamento – Insussistenza – Dichiarazione nullità delibere di affidamento all'ente riscossore – Nullità degli avvisi di accertamento emanati – Sussistenza - Avvisi di accertamento non sottoscritti dal funzionario responsabile nominato dall'Ente impositore – Illegittimità – Sussistenza – Liquidazione del tributo spettante all'Ente impositore – Sussistenza – Inesistenza e/o illegittimità avvisi di accertamento in presenza di accesso e verifica privi del contraddittorio tra le parti – Sussistenza.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 22/01/2015 n. 58 **Pag. 50**

Accertamento – Avviso di accertamento – Accertamenti bancari – Autorizzazione – Segreto bancario.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 11/02/2015 n. 127 **Pag. 52**

Accertamento – Avviso di accertamento – Sottoscrizione da parte del capo dell'Ufficio o di altro funzionario della carriera direttiva da lui delegato – Necessità – Contestazione del funzionario sottoscrittore l'avviso di accertamento e/o funzionario delegante alla sottoscrizione – Onere di fornire la prova della legittimazione – Incombe all'Ufficio finanziario.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 05/03/2015 n. 194 **Pag. 53**

Accertamento – Avviso di accertamento – Sottoscrizione – Delega alla sottoscrizione da parte del Capo dell'ufficio – Necessità dell'allegazione dell'atto di delega – Sussiste – Allegazione ed esibizione tardiva – Nullità dell'avviso di accertamento – Conseguenze.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 12/03/2014 n. 222 **Pag. 54**

Accertamento – Avviso di accertamento in materia di Ires, Iva ed Irap – Mancata applicazione art. 1 comma 460-466 Legge 311/2004.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 23/03/2015 n. 289 **Pag. 55**

Accertamento – Avviso di accertamento in materia Ires e Iva – Disapplicazione normativa sulle società di comodo (Società Immobiliari).

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 04/06/2015 n. 525 **Pag. 56**

Accertamento – Accertamento sintetico – Spese per incrementi patrimoniali – Nuova formulazione della norma – Rilevano.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 08/07/2015 n. 688 **Pag. 57**

Accertamento – Avviso di accertamento – Sottoscrizione da parte di delegato del Capo dell'Ufficio – Validità – Sussiste – Plusvalenza da trasferimento di terreni edificabili – Tassazione su prezzo effettivo corrisposto e non su quello indicato ai fini dell'imposta di registro – Spetta.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 14/07/2015 n. 707 **Pag. 58**

Accertamento – Accertamento con adesione – Omesso pagamento – Nullità.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 30/07/2015 n. 749 **Pag. 59**

Accertamento, liquidazione e controlli – Redditometro – Retroattività – Validità.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 30/07/2015 n. 752 **Pag. 60**

Accertamento – Avviso di accertamento Iva e Irap – Detrazione costi sponsorizzazione.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 29/09/2015 n. 817 **Pag. 61**

Accertamento – Accertamento sintetico – Redditometro – Indice di capacità reddituale ex art. 38, 4 comma del Dpr 600/73 e D.M. 10/9 e 13/11/92 – Natura di presunzioni semplici degli elementi indicativi di capacità contributiva – Sussiste – Applicazione anche nei confronti di imprenditore agricolo – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 5 - Sentenza del 02/02/2015 n. 865 **Pag. 62**

Accertamento – Avviso di accertamento – Accertamento sintetico – Spese per incrementi patrimoniali – Onere di provare la fonte dell'incremento patrimoniale da parte del contribuente – Necessità – Documentazione fornita dal contribuente in sede di contenzioso e non in sede amministrativa – Spetta.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 31 - Sentenza del 16/02/2015 n. 1570 **Pag. 63**

Accertamento – Avviso di accertamento – Verifica – Poteri accertativi.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 28 - Sentenza del 11/03/2015 n. 2392 **Pag. 65**

Accertamento – Avviso di accertamento – Accertamento analitico.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 51 - Sentenza del 16/03/2015 n. 2490 **Pag. 67**

Accertamento – Accertamento sintetico – Maggiore reddito determinato sinteticamente mediante i fattori-indice di capacità contributiva – Sufficienza – prova contraria a carico del contribuente – Obbligo dell'Ufficio di considerare le argomentazioni del contribuente e la situazione del suo nucleo familiare – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 33 - Sentenza del 24/03/2015 n. 2895 **Pag. 68**

Accertamento – Avviso di accertamento induttivo a seguito di Pvc della GdF – Difetto di motivazione – Illegittimità della rideterminazione del reddito basata esclusivamente su documentazione extracontabile.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 3 - Sentenza del 06/05/2015 n. 4115 **Pag. 69**

Accertamento – Accertamento basato sugli studi di settore – Natura di presunzione semplice degli studi di settore – Elementi probatori portati dal contribuente a giustificazione dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli puntuali indicati dagli studi di settore – Mancanza di ulteriori elementi probatori documentali o presuntivi – Conseguente inidoneità del solo studio di settore a legittimare l'accertamento – Invalidità dell'accertamento – Conseguo.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 8 - Sentenza del 08/05/2015 n. 4294 **Pag. 70**

Accertamento – Avviso di accertamento sintetico in materia Irpef – Art. 38 Dpr 600/73 – Scudo fiscale – Esibizione.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 48 - Sentenza del 12/05/2015 n. 4412 **Pag. 71**

Accertamento – Avviso di accertamento in materia di Irpef – Redditi da capitale – Partecipazione con quota del 50% in società a ristretta base societaria – Notifica dell'avviso di accertamento effettuata al curatore del fallimento e non al diretto contribuente ora fallito.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 3 - Sentenza del 15/05/2015 n. 4583 **Pag. 72**

Accertamento – Tipologia – Disconoscimento costi per fatture operazioni oggettivamente inesistenti e

spese derivanti da operazioni effettuate con soggetti residenti in territori con regimi fiscali privilegiati (black list) – Efficacia del giudicato penale nel processo tributario – Valore di indizio.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 45 - Sentenza del 21/05/2015 n. 4784 Pag. 74

Accertamento – Indagini bancarie – Ricostruzione reddito imponibile – Valore probatorio dell'accertamento – Presunzione legale – Onere della prova contraria a carico del contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 28 - Sentenza del 10/06/2015 n. 5610 Pag. 75

Accertamento – Avviso di accertamento in materia di Irpef, Add. Reg. e Iva – Iva 2009 – Art. 39 Dpr 600/73.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 5 - Sentenza del 12/06/2015 n. 5709 Pag. 77

Accertamento – Avviso di accertamento ex art. 38 in materia di Irpef – Anno 2007.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 5 - Sentenza del 12/06/2015 n. 5726 Pag. 79

Accertamento – Garanzie endoprocedimentali del contraddittorio – Rispetto del termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7 Legge 212/2000 – Verifiche cd a tavolino.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 9 – Sentenza 29/06/2015 n. 6459 Pag. 81

Accertamento, liquidazione e controlli – Accessi, verifiche e ispezioni – Termine di permanenza accertatori presso la sede del contribuente.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 2 – Sentenza 08/07/2015 n. 6827 Pag. 82

Accertamento – Garanzie endoprocedimentali del contraddittorio – Rispetto del termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7 Legge 212/2000 – Verifiche cd a tavolino.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 23 – Sentenza 09/07/2015 n. 6875 Pag. 84

Accertamento, liquidazione e controlli – Mancato pagamento somme autoliquidate in dichiarazione – Obbligo di notifica di un avviso bonario – Insussistenza.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 2 – Sentenza 23/07/2015 n. 7523 Pag. 85

Accertamento – Avviso di accertamento - Accertamento sintetico – Motivazione della sentenza per relationem agli scritti difensivi – Prova del nesso eziologico tra spese sostenute per incrementi patrimoniali e risorse utilizzate.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 44 – Sentenza 16/10/2015 n. 8953 Pag. 86

Accertamento – Avviso di accertamento alla società e ai soci.

VIOLAZIONI E SANZIONI

Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 2 – Sentenza del 11/06/2015 n. 567 Pag. 87

Sanzioni – Provvedimento – Carattere afflittivo – Conseguenze – Definitività accertamento – Trasmissibilità agli eredi – Esclusione.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 18 – Sentenza del 03/04/2015 n. 3182 Pag. 88

Violazioni e sanzioni – Esterovestizione.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 1 – Sentenza del 16/02/2015 n. 131 **Pag. 95**

Agevolazioni – Crediti d'imposta – Decadenza dal beneficio.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 2 – Sentenza del 23/07/2015 n. 7532 **Pag. 96**

Agevolazioni ed esenzioni – Imposte sulle somme aggiuntive liquidate dal Fondo di previdenza dipendenti del Mef – Indennità equipollente art. 17, comma 1 Dpr 917/1986.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 34 – Sentenza del 23/07/2015 n. 7555 **Pag. 97**

Agevolazioni ed esenzioni – Ires, Irap, Iva – Società sportive dilettantistiche.

RISCOSSIONE

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 22/01/2015 n. 59 **Pag. 98**

Riscossione – Cartella di pagamento – Obbligo di motivazione – Sussiste – Va eseguita sin dall'origine e con adeguato grado di determinatezza ed intellegibilità – Notifica effettuata a parenti del de cuius per debiti tributari dello stesso – Rinuncia all'eredità – Difetto di legittimazione passiva – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 27/01/2015 n. 75 **Pag. 99**

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo pec – Principio del preventivo contraddittorio.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 12/03/2015 n. 237 **Pag. 101**

Riscossione – Cartella di pagamento – Atto presupposto dell'iscrizione a ruolo – Necessità della notifica – Prova mediante deposito della ricevuta di ritorno della raccomandata – Mancata prova – Nullità della cartella – Conseguenze.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 19/03/2015 n. 270 **Pag. 102**

Riscossione – Cartella di pagamento Irpef, Iva – Carenza di motivazione e di specificità delle somme indicate – Mancata notifica della comunicazione di irregolarità.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 28/05/2015 n. 495 **Pag. 104**

Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione di cartella incompleta – Nullità dell'atto – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 02/09/2015 n. 777 **Pag. 105**

Riscossione – Cartella di pagamento – Inesigibilità del credito – Dichiarazione recante timbro di ricezione di Equitalia – Validità.

Comm. Trib. Prov. Caserta – Sezione 3 – Sentenza del 06/11/2015 n. 7316 **Pag. 106**

Riscossione – Iscrizione ipotecaria.

Comm. Trib. Prov. Napoli – Sezione 10– Sentenza del 23/01/2015 n. 1633 Pag. 107

Riscossione – Fermo amministrativo di veicolo contestato per debito tributario di uno solo dei comproprietari – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 23 – Sentenza del 03/07/2015 n. 6686 Pag. 108

Riscossione – Cartella di pagamento – Preavviso di fermo – Atto impugnabile – Notifica a mezzo posta – Validità.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 3 – Sentenza del 08/07/2015 n. 6859 Pag. 110

Riscossione - Avviso di accertamento definitivo nei confronti di società di capitali cancellate – Cartella di pagamento emessa nei confronti dei soci – Mancanza di responsabilità solidale.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 23 – Sentenza 09/07/2015 n. 6875 Pag. 111

Riscossione – Cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis – Violazione dell'art. 6, comma 5 Legge 212/2000.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 4 – Sentenza 06/11/2015 n. 9716 Pag. 112

Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Validità – Principio di non contestazione ex art. 15 c.p.c. – Mancata notificazione degli atti presupposti – Mancata richiesta di chiarimenti e/o informazioni – Prescrizione del credito.

IRPEF

Comm. Trib. Prov. Benevento – Sezione 2 – Sentenza del 11/02/2015 n. 127 Pag. 114

Imposte sul reddito – Irpef – Emolumenti corrisposti a giudice di pace – Natura di reddito di lavoro dipendente – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 45 – Sentenza del 01/06/2015 n. 5205 Pag. 115

Imposte sul reddito – Irpef – Base imponibile – Indennità di previdenza Mef – Esenzione della pretesa impositiva – Insussistenza.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 46 – Sentenza del 08/06/2015 n. 5494 Pag. 116

Imposte sul reddito – Irpef – Presupposto soggettivo e oggettivo – Corporazione piloti del Porto di Napoli – Natura associativa del rapporto – Esclusione dall'attività lavorativa nel rapporto di pilotaggio.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 23 – Sentenza del 19/10/2015 n. 9044 Pag. 117

Imposte sul reddito – Irpef – Aliquota – Indennità di esodo.

IRES

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 23/09/2015 n. 811 **Pag. 118**
Imposte sul reddito – Ires – Credito di imposta aree-redditometro – retroattività – Validità.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 28 - Sentenza del 10/03/2015 n. 2372 **Pag. 119**
Imposte sul reddito – Ires – Base imponibile – Costi per sponsorizzazione – Prova.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 18 - Sentenza del 03/04/2015 n. 3183 **Pag. 120**
Imposte sul reddito – Ires – Abuso di diritto – Cessione di quote infragruppi familiari – Mancato pagamento di ritenute alla fonte su dividendi per interposizione fittizia di società estere – Occultamento di parte delle plusvalenze realizzate da società di capitali e mancato concorso alla formazione del reddito imponibile – Detassazione dei dividendi ai soci.

IVA

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 26/02/2015 n. 181 **Pag. 123**
Tributi erariali indiretti – Iva – Cessazione dell'attività d'impresa – Diniego rimborso Iva – Obbligo di motivazione – Sussiste – Detrazione imposta su acquisto beni strumentali all'attività d'impresa – Spetta.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 48 - Sentenza del 02/04/2015 n. 3072 **Pag. 124**
Tributi erariali indiretti – Iva – Rimborso – Adempimenti formali – Indicazione in dichiarazione – Decadenza.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 2 - Sentenza del 23/07/2015 n. 7529 **Pag. 126**
Tributi erariali indiretti – Iva – Operazioni imponibili – Detrazione – Operazioni soggettivamente inesistenti – Falsità – Prova.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IMPOSTA DI REGISTRO

Comm. Trib. Prov. Naoli - Sezione 29 - Sentenza del 05/08/2015 n. 19058 **Pag. 128**
Tributi erariali indiretti– Imposta di registro – Obbligazione solidale.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IPOTECARIE E CATASTALI

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 1 - Sentenza del 16/02/2015 n. 1608 Pag. 129

Tributi erariali indiretti – Imposta ipotecaria e catastale – Registrazione atti – Trust – Trascrizione e voltura catastale – Tassa proporzionale – Esclusione.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – SUCCSSIONI E DONAZIONI

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 9 - Sentenza del 05/11/2015 n. 7304 Pag. 130

Tributi erariali indiretti – Imposta sulle successioni e donazioni – Donazioni – Presupposti d'imposta – Tassazione delle liberalità indirette.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – LOTTERIA E SCOMMESSE

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 17 - Sentenza del 19/05/2015 n. 4615 Pag. 131

Tributi erariali indiretti – Imposta sulle lotterie e scommesse – Soggetti (bookmakers esteri operanti in Italia tramite locali aperti al pubblico ed autonoma organizzazione commerciale) – Presupposto impositivo – Luogo di conclusione del contratto – Sanzioni.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – CONCESSIONI GOVERNATIVE

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 5 - Sentenza del 21/04/2015 n. 3675 Pag. 134

Tributi erariali indiretti – Imposta sulle concessioni governative – Presupposto – Tassa sull'uso di apparecchiature terminali per il servizio di telecomunicazione mobile – Sussistenza.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – CONTRIBUTO UNIFICATO

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 13/01/2015 n. 28 **Pag. 135**

Tributi erariali indiretti – Contributo unificato – Invito al pagamento integrativo del Contributo unificato – Contributo unificato da versare in presenza di unica impugnazione contro più atti.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 23/02/2015 n. 166 **Pag. 136**

Tributi erariali indiretti – Contributo unificato – Mancato pagamento – Provvedimento irrogazione sanzioni da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione Tributaria – Obbligo di motivazione – Sussiste – Notifica al proponente il ricorso in qualità di liquidatore della società – Legittimità – Chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate e del Concessionario della riscossione Equitalia SpA – Difetto di legittimazione passiva – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 27/03/2015 n. 306 **Pag. 138**

Tributi erariali indiretti – Contributo unificato – Presupposto – Ricorso cumulativo – Valore della lite tributaria.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 23/04/2015 n. 378 **Pag. 139**

Tributi erariali indiretti – Contributo unificato – Valore della lite civile – Art. 14, comma 3 Dpr 115/2002 – Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. – Modifica del valore – Insussistenza.

DOGANE

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 12/03/2015 n. 229 **Pag. 140**

Tributi doganali – Accise – Invito al pagamento in materia di Dogane per l'addizionale all'accisa su energia elettrica – Mancata applicazione della compensazione della cauzione versata dalla società ricorrente all'Ufficio.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 1 - Sentenza del 27/04/2015 n. 3821 **Pag. 141**

Tributi doganali – Accise e tributi doganali – Auto-produttore di energia elettrica – Fornitura a terzi – Diritto all'esenzione dalle accise – Esclusione.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 1 - Sentenza del 25/11/2015 n. 10593 **Pag. 142**

Tributi doganali – Accise – Adempimenti formali.

TRIBUTI LOCALI – ICI/IMU

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 19/02/2015 n. 146 **Pag. 143**

Tributi locali – Avviso di accertamento Ici – Notifica a mezzo società privata – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 12/03/2015 n. 233 **Pag. 144**

Tributi locali – Imu – Avviso di dniego rimborso Imu – Comodato

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 01/06/2015 n. 507 **Pag. 145**

Tributi locali – Ici – Area edificabile – Valore – Avviso di accertamento – Motivazione – Individuazione dell'iter logico- giuridico valutativo – Obbligo di indicazione – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Caserta - Sezione 2 - Sentenza del 22/10/2015 n. 6857 **Pag. 146**

Tributi locali – Ici – Accertamento – Avviso di accertamento in materia di Ici area fabbricabile – Difetto di motivazione – Mancato soddisfacimento dell'onere della prova.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 28 – Sentenza del 11/05/2015 n. 4417 **Pag. 147**

Tributi locali – Ici – Adempimenti – Avviso di accertamento – Notificazione – Operatore postale incaricato di pubblico servizio – Assenza di affidamento in esclusiva al fornitore servizio universale – Legittimità della fornitura del servizio – Sussistenza.

TRIBUTI LOCALI – TARSU

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 07/01/2015 n. 9 **Pag. 148**

Tributi locali – Tarsu – Avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione – Irrogazione delle sanzioni – Spettanza – Obbligo di avviso bonario – Insussistenza.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 7 - Sentenza del 02/02/2015 n. 100 **Pag. 149**

Tributi locali – Tarsu – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta elettronica certificata – Validità – Sussiste – Notifica effettuata oltre l'orario previsto dall'art. 147 c.p.c. costituisce mera irregolarità sanata con il raggiungimento dello scopo – Mancanza del presupposto impositivo – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 16/07/2015 n. 716 **Pag. 150**

Tributi locali – Tarsu – Accertamento – Avviso di accertamento – Prescrizione quinquennale – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 29 - Sentenza del 21/04/2015 n. 3689 Pag. 151

Tributi locali – Tarsu – Riscossione – Cartella di pagamento Tarsu/Tia – Integrazione contraddittorio nei confronti del Concessionario – Abrogazione Tarsu anno 2011 – Esenzione della pretesa impositiva e riduzione in relazione alle aree oggetto della tariffa – Insussistenza.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 45 - Sentenza del 29/07/2015 n. 7678 Pag. 154

Tributi locali – Tarsu – Omessa dichiarazione – Prescrizione della pretesa fiscale – Quinquennio.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 39 - Sentenza del 03/11/2015 n. 9469 Pag. 155

Tributi locali – Tarsu – Presupposto – Adempimenti formali.

TRIBUTI LOCALI – TOSAP

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 4 - Sentenza del 04/11/2015 n. 948 Pag. 156

Tributi locali – Tosap – Accertamento nullità – Accertamento e riscossione di imposte locali effettuate da Concessionario illegittimamente affidatario – Ilegittimità e nullità degli accertamenti e dei relativi avvisi – Sussiste.

TRIBUTI LOCALI – TASSA AUTOMOBILISTICA

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 23 - Sentenza del 11/05/2015 n. 4372 Pag. 157

Tributi locali – Tassa automobilistica – Accertamento – Avviso di accertamento – Auto consegnata per la rivendita ad impresa abilitata – Soggetto passivo del tributo è il proprietario dell'auto – Spettanza.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 29 - Sentenza del 24/11/2015 n. 10513 Pag. 158

Tributi locali – Tassa automobilistica – Riscossione – Cartella di pagamento – Mancata impugnazione atto presupposto.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 4

Sentenza del 04/II/2015 n. 948

Intitolazione:

Processo tributario – Competenza territoriale – Eccezione riguardante persona giuridica – Onere di contestazione e della prova del suo fondamento da parte del convenuto eccepiente l'incompetenza del giudice adito – Sussistono.

Massima:

In tema di competenza territoriale, il convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito è tenuto a contestare specificatamente il criterio di collegamento, trattandosi di eccezione in senso proprio, nonché a fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte sul tema, in virtù del principio della vicinanza della prova.

Particolarmente la mancata contestazione in comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento di cui al primo comma dell'art. 19 c.p.c. e cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenersi non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 4

Sentenza del 02/12/2015 n. 1105

Intitolazione:

Processo tributario – Eccezione di incompetenza territoriale – Incompletezza dell’eccezione – Ente riscossore non presente nella provincia ove vengono richiesti i tributi – Infondatezza dell’eccezione – Sussistenza – Inammissibilità di ricorso cumulativo di più atti distinti di accertamento – Insussistenza.

Massima:

Nel sollevare eccezione di incompetenza per territorio risulta necessario dimostrare l’inesistenza della presenza in loco di una sede distaccata dell’Ente riscossore, con sede legale sita fuori dalla Provincia che origina il tributo. Pure in mancanza di tale sede distaccata, in ossequio al principio di ragionevolezza, non è possibile obbligare il contribuente ad adire Autorità Giudiziaria per contestare un atto impositivo in una Provincia oggettivamente scollegata dal luogo ove origina la presunta debenza tributaria.

E’ ammissibile il ricorso cumulativo di più atti distinti di accertamento laddove l’impugnazione degli avvisi sia fondata su questioni comuni in diritto ed attenga ad un identico fatto storico da cui sia determinata l’impugnazione.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 30/04/2015 n. 392

Intitolazione:

Processo tributario - Comunicazioni e notificazioni - Notifica atto tributario.

Massima:

Al fine di dimostrare la nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche. Resta valida la notifica eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare dovendosi presumere, salvo prova contraria, che in quel luogo si trovi la dimora abituale.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 07/05/2015 n. 426

Intitolazione:

Processo tributario – Atto prodotto in copia fotostatica.

Massima:

La contestazione della conformità all'originale di un atto prodotto in copia non può essere generica ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 28/05/2015 n. 496

Intitolazione:

Processo tributario – Notificazioni – Notifica di cartella di pagamento – Comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico – Contestazione del relativo contenuto da parte del destinatario – Onere probatorio – A carico del mittente – Sussistenza – Fattispecie.

Massima:

Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente del plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario.

Nella specie la deduzione e la prova della completezza dell'atto, presente nel plico, appartengono alla parte, che detto plico inoltrava, e non ai poteri officiosi del Giudice, giacché quest'ultimo non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova, incombente sul mittente.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 04/06/2015 n. 517

Intitolazione:

Processo tributario – Ricorso – Notificazioni – Notifica ricorso avverso atti dell'Agente della riscossione.

Massima:

E' valida la notifica del ricorso effettuata ad Equitalia mediante consegna diretta. La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto sicché la sua nullità è sanata ex art. 156 c.p.c. per effetto del raggiungimento dello scopo.

La nullità della notifica non deriva infatti dalla violazione della forma ma dalle conseguenze che tale vizio comporta sulla idoneità della notifica a raggiungere lo scopo a cui è preordinata.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 12

Sentenza del 22/01/2015 n. 590

Intitolazione:

*Processo tributario – Conciliazione post-fissazione dell'udienza di trattazione
– Art. 48, D. lgs. 546/92 – Ammissibilità della dichiarazione di estinzione
adottata precedentemente al versamento dovuto.*

Massima:

*E' facoltà dell'Ufficio depositare, fino alla data di trattazione in camera di
consiglio, proposta di conciliazione a cui la controparte abbia preventivamente
aderito.*

*La Commissione Tributaria, qualora ravvisi la sussistenza dei presupposti,
dichiara l'estinzione del giudizio.*

*La proposta di conciliazione ed il decreto sostituiscono il processo verbale di
cui al comma 3 dell'art. 48 D. Lgs. 546/92 ed il versamento dell'intero importo
o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della
comunicazione. E' ammissibile la dichiarazione di estinzione del giudizio
adottata precedentemente al pagamento del dovuto, in quanto, in caso di
mancato perfezionamento della fattispecie conciliativa, l'Agenzia delle Entrate
è comunque posta nelle condizioni di esperire reclamo ex art. 28 del D. Lgs.
546/92.*



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 18

Sentenza del 03/02/2015 n. 1091

Intitolazione:

Processo tributario – Parti del processo – Cancellazione dal registro delle imprese di società di persone – Presunzione di estinzione – Impugnazione della sentenza.

Massima:

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2945, comma 2 c.c., come modificato dall'art. 4 del D. Lgs 6/2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 6/2003, e con decorrenza dall'01/01/2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. Ne consegue che il legale rappresentante della società non può impugnare la sentenza, essendo la legittimazione processuale, attiva e passiva, trasferitasi automaticamente ex art. 100 c.p.c., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai soci tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. La stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso, per cui qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c..



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 5

Sentenza del 18/02/2015 n. 1651

Intitolazione:

Processo tributario – Atti impugnabili – Inutilizzabilità di copie non autentiche – Disconoscimento conformità tra originale e copia fotostatica.

Massima:

Sulla conformità delle copie all'originale esibite in giudizio, csotituisce orientamento consolidato quello per cui l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa va assolto, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche od omnicomprensive.

E' noto che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 218, comma 2 c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità tra l'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. E', altresì, principio ricevuto che le norme del codice civile sul disconoscimento della



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne, direttamente e immediatamente, diritti e obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere versoimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio purché esso appaia grave, preciso e concordante. Nella specie, la produzione di fotocopia oggetto di contestazione era manifestamente rivolta al fine di dimostrare un fatto storico, quale appunto l'avvenuta notifica.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 23

Sentenza del 06/03/2015 n. 2292

Intitolazione:

Processo tributario – Appello – Mancanza motivi specifici – Inammissibilità.

Massima:

L'art. 53 del D. lgs. 546/92 dispone che il ricorso in appello debba contenere l'indicazione, tra l'altro, dei motivi specifici dell'impugnazione.

E' noto che l'oggetto della domanda deve essere illustrato con la massima analiticità e che i motivi dell'appello, direttamente correlati all'oggetto della domanda nella funzione di elementi giustificativi della stessa, devono essere esposti con estrema precisione, sia in quanto costituiscono l'imprescindibile base del convincimento del giudice, sia perché tutte le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado, se non specificatamente riproposte nell'atto di appello, si intendono rinunciate. Non è, quindi, consentita una generica richiesta di riforma della sentenza di primo grado (e ancor meno una semplice riproposizione della domanda formulata con il ricorso originario) operando l'appello non come un nuovo giudizio, ma come revisione del giudizio di primo grado, ossia come verifica dell'operato del primo giudice.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 5

Sentenza del 10/06/2015 n. 5623

Intitolazione:

Processo tributario – Atti impugnabili – Litisconsorzio necessario – Nullità del giudicato nei confronti del socio accomandatario pretermesso – Opponibilità della cartella di pagamento per imposte dovute a titolo definitivo da contenzioso tra Ufficio e società – Nuova e autonoma valutazione.

Massima:

In materia di accertamenti tributari inerenti imposte dirette, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società "riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci", di tal che tutti questi soggetti "devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi", non avendo ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì "gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato", con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Nel processo tributario, però, non è allo stato ammesso (avuto riguardo alla tassativa ricognizione tipologica dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 50 D. Lgs. 546/92) il rimedio (opposizione di terzo cd. ordinaria ex art. 404 c.p.c.) che, per comune intendimento, concreta lo strumento che il litisconsorzio necessario pretermesso ha a disposizione per contestare l'autorità di giudicato



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

formatosi inter alios in violazione dell'art. 102 c.p.c.. Deve, non di meno, osservarsi che, almeno con specifico riferimento alla fattispecie che ne occupa, non è dato riscontrare una effettiva lacuna ordinamentale: e ciò in quanto il socio estraneo alla controversia litisconsortile (concretamente attinto dalla successiva e pedissequa iniziativa esecutiva dell'Ufficio) è sempre in condizione di rimettere in discussione (anche "in sede di impugnativa della cartella di pagamento" che, per questo profilo, "si sottrae alla regola della impugnabilità solo per vizi propri" e legittima l'estensione dell'oggetto della lite al contenuto impositivo dell'atto presupposto) la fondatezza della pretesa tributaria alla cui contestazione non fosse stato messo in condizioni di partecipare. E' proprio la mancanza di analogo rimedio processuale ad imporre che il litisconsorte pretermesso nella gestione della lite tributaria possa sempre contestare l'atto impositivo impugnando l'atto della esecuzione, atteso che la sentenza passata in giudicato, a causa dei limiti soggettivi del giudicato stesso, non possa avere efficacia in "malam partem" nei confronti del contribuente ricorrente (un socio e/o la società che non abbia partecipato al giudizio), "pur non producendo gli effetti tipici del giudicato" non va, tuttavia, considerata "tamquam non essef". In realtà, il contenuto della decisione prodotta in giudizio (o, come nella specie, addotta a fondamento della pedissequa iniziativa riscossiva) dovrà essere oggetto di autonoma (e rinnovata) valutazione di specifica motivazione, e ciò alla luce delle specifiche ragioni di doglianza che il socio è legittimato a proporre, senza preclusioni, per la prima volta in sede di impugnativa dell'atto presupponente.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 9

Sentenza del 11/06/2015 n. 5685

Intitolazione:

Processo tributario – Appello – Nuovi documenti – Atti pre-esistenti – Inammissibilità.

Massima:

In appello è inammissibile la produzione di documenti per i quali sia già maturata la decadenza in primo grado.

Per documenti nuovi, ammissibili in appello ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. 546/92, devono intendersi documenti ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, come nel caso in cui sussista la necessità di integrarli o anche di produrli per la prima volta in relazione alla sopravvenienza di argomentazioni fattuali o giuridiche esposte nella sentenza impugnata oppure nel gravame, o ancora, al più, in ogni altro caso in cui non si sia già perento il diritto della parte di versarli in processo.

La tesi contraria sembra in contrasto con il diritto di difesa e con il principio del contraddittorio, favorendo proprio la parte negligente che, avendo omesso di produrre in primo grado ciò che ben poteva produrre, verrebbe in tal modo ad essere premiata anziché essere sanzionata.

Una lettura restrittiva del secondo comma dell'art. 58 D. Lgs. 546/92 appare l'unica costituzionalmente orientata quantomeno in relazione al ricordato rispetto dell'art. 24 della legge fondamentale, onde evitare l'effetto perverso di annullare decadenze già verificatesi in primo grado e così sovvertire ogni garanzia di contraddittorio ed ogni certezza correlata a quest'ultimo, nonché,



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

prima ancora, la stessa dimensione strutturale e funzionale del processo che non consente regressioni di sorta nel suo coesistente divenire.

Intitolazione:

Processo tributario – Appello – Divieto di nuove prove e possibilità di produzione di nuovi documenti – Antinomia tra 1 e 2 comma art. 58 D.Lgs.546/92.

Massima:

La prova della notifica alla contribuente della cartella prodromica all'intimazione di pagamento non può essere acquisita in appello, non avendo Equitalia SpA provato la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore impeditivi di tale produzione in primo grado.

La tardività cristallizzata davanti alla Ctp per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 32 D.Lgs. 546/92 – termine di natura indubbiamente perentoria proprio perché prescritto come tempo utile ed ultimativo per il compimento di atti del processo - non può ritenersi sanabile davanti alla Ctr , neppure considerandosi un'eventuale indispensabilità dell'acquisizione probatoria in discorso.

Diversamente opinando invero la decadenza resterebbe sempre suscettiva di interventi adiutori del giudice in violazione del diritto di difesa del controsgoggetto processuale. Né infine è invocabile il disposto del 2 comma del cit. art. 58 per il quale è fatta salva la possibilità di produzione di nuovi documenti, ritenendosi peraltro la specialità di tale previsione – peculiare al rito tributario in cui non può trovare propriamente ingresso quasi nessun altro mezzo di prova ai sensi dell'art. 7 d.Lgs. 546/92 – rispetto a quella generale di cui all'art. 345 c.p.c., così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Per documenti nuovi dovrebbero piuttosto intendersi – ed invero proprio in ossequio alla cennata logica di specialità ascrivibile alla nota inibizione di



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

esperire prove testimoniali ex art.7 comma 4 D.Lgs. 546/92 – documenti ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, come nel caso in cui sussista la necessità di integrarli o anche produrli per la prima volta in relazione alla sopravvenienza di argomentazioni fattuali o giuridiche esposte nella sentenza impugnata oppure nel gravame, o ancora, al più, in ogni altro caso in cui non si sia già perento il diritto della parte di versarli in processo.

C o m m e n t o

Il Presidente estensore, con un interessante e provocatoria sentenza, dissente dal pensiero giurisprudenziale dominante della Suprema Corte (da ultimo Cass. 12491/15) per l'annullamento della sanzione decadenziale correlata all'inerzia processuale di una parte e offre, nel contempo, una lettura diversa dei documenti “nuovi” che dovrebbero intendersi – proprio in ossequio alla logica specialità del rito tributario – documenti “ulteriori” rispetto a quelli già acquisiti, come nel caso in cui sussista la necessità di “integrarli” o anche di produrli per la prima volta in relazione alla “sopravvenienza” di argomentazioni fattuali o giuridiche esposte nella sentenza impugnata oppure nel gravame, o ancora, al più, in ogni altro caso in cui non si sia già perento il diritto della parte di versarli in giudizio.

Con puntuale disamina della normativa speciale, afferma che la “tardività cristallizatasi davanti al giudice di primo grado per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 32 cit. decreto – termine di natura indubbiamente perentoria – non può ritenersi sanabile innanzi al giudice di appello, neppure considerandosi una eventuale indisponibilità dell'acquisizione probatoria”. Né ritiene, poi, invocabile, per superare la preclusione, il disposto del 2 comma del cit. art. 58 per il quale è fatta sempre salva la possibilità di produzione di “nuovi documenti”, disposizione peculiare del rito tributario nel quale non può trovare propriamente ingresso quasi nessun altro mezzo di prova.



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

Argomenta che sarebbe singolare che il sistema processuale tributario vietasse in primo grado l'acquisizione di documenti oltre i limiti temporali fissati dall'art. 32 D. lgs. 546/92 per poi consentire in appello, ai sensi dell'art. 58 dello stesso decreto, la loro produzione libera ed indiscriminata.

Ribadisce che la produzione documentale nuova in appello, pur se possibile in primo grado e non avvenuta per mera inerzia della parte interessata, potrebbe essere "voluta ad arte" per impedire al controsoggetto processuale la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e quindi il suo pieno esercizio del diritto di difesa. Ciò, però, con il risultato antigiuridico di conculcare e limitare il diritto di difesa della parte non negligente e, invece, favorire proprio la parte negligente che, avendo ommesso di produrre in primo grado ciò che poteva produrre, verrebbe in tal modo ad essere premiata anziché essere sanzionata.

O meglio, verrebbe ad essere premiata solo dopo essere stata sanzionata in maniera "effimera e precaria", in primo grado, "solo per finta", come solo per finta il diritto di produrre documenti si sarebbe "estinto" davanti al primo giudice per poi "risorgere" davanti al secondo.

Conclude nel senso che s'impone la prospettata lettura restrittiva del 2 comma dell'art. 58 – costituzionalmente orientato quanto meno in relazione al rispetto dell'art. 24 Cost. – rispetto a quella abilitante una produzione documentale senza limiti e condizioni in grado di appello, onde evitare, tra l'altro, la stessa dimensione strutturale e funzionale del processo che non consente regressioni di sorta nel suo coesistente divenire.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 5

Sentenza del 12/06/2015 n. 5711

Intitolazione:

Processo tributario – Notificazione a mezzo del servizio postale – Riserva in esclusiva all’Ente Poste – Momento perfezionativo del procedimento notificatorio – Consegna diretta al destinatario – Validità.

Massima:

In tema di notifica a mezzo posta, il D. Lgs. 261/99, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all’art. 4 comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie: con il che, in via di principio, deve ribadirsi il principio, più volte affermato dalla Sezione, che in tali procedure la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che il citato D. Lgs. 261/99 art. 1, ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti prima ancora che semplicemente nulle.

Non ignora il Collegio l’orientamento (in certo senso intermedio benché sotto più di un aspetto opinabile) secondo cui diverso sarebbe il caso in cui si affidi la notifica all’Ente del servizio universale in prima battuta, perché allora la notificazione a mezzo posta sarebbe validamente eseguita anche se il plico sia stato materialmente consegnato al destinatario da un’Agenzia privata di recapito e l’affidamento del plico all’Agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste. In tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra tale Ente e l’Agenzia di recapito e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio.



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 16,20 e 21 del D. lgs. 546/92, le modalità di perfezionamento del procedimento notificatorio dei ricorsi in materia tributaria includono l'alternativa modalità della consegna diretta a mani dell'impiegato addetto alla ricezione, che ne attesta la ricezione: con il che ove risulti incontestato che (non la inidonea spedizione, ma) la ricezione del ricorso sia, di fatto, tempestivamente avvenuta nei confronti degli enti destinatari, la relativa notifica deve ritenersi perfezionata per raggiungimento del relativo scopo (di fatto convertendosi l'irrituale affidamento a servizio postale privato inutile trasmissione finalizzata alla consegna diretta, che sortisce il minore effetto di perfezionare il procedimento solo al comprovato momento della consegna, senza potersi avvalere, come nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale, dei tempi necessari per la stessa consegna, decorrenti dall'affidamento del plico per la spedizione).



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 5

Sentenza del 12/06/2015 n. 5719

Intitolazione:

Processo tributario – Notificazione – Irreperibilità cd. relativa del destinatario dell'atto – Momento perfezionativo del procedimento notificatorio – Comunicazione integrativa della notifica – Necessità.

Massima:

In tema di prova del momento perfezionativo del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, costituisce ius receptum il principio secondo il quale l'avviso di ricevimento della comunicazione informativa spedita per raccomandata a.r. deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, in quanto adempimento necessario a consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Né in diverso modo si atteggiavano gli elementi perfezionativi del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., nel caso in cui oggetto della notifica sia un provvedimento amministrativo (nella specie un atto impositivo), atteso che la maggiore garanzia voluta dal legislatore prescrivendo che la notifica degli atti tributari avvenga nelle forme previste dal codice di rito per notifica degli atti giudiziari, implica, in assenza di deroghe espresse, l'applicazione del procedimento di notifica conforme al modello legale dell'art. 140 c.p.c. richiamato dal Dpr 600/73, art. 60 comma 1, ed esteso anche alla notificazione degli avvisi di accertamento e rettifica in materia di Iva, ai sensi del Dpr 633/72, art. 56 comma 1.

Sotto distinto profilo, merita ancora di evidenziare come l'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai "fatti che il pubblico ufficiale



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, e, pertanto dovendosi avvalere il nesso notificatore del servizio postale per l’inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell’art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell’atto nella Casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso dell’eseguito deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest’ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potrà dare atto di aver consegnato all’ufficiale postale l’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata a.r., ma non sarà in grado – evidentemente – di attestare anche l’effettivo inoltro da parte dell’ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che l’eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità d’impugnare la relata mediante querela di falso.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 5

Sentenza del 12/06/2015 n. 5724

Intitolazione:

Processo tributario – Atti impugnabili – Pignoramento presso terzi – Difetto di giurisdizione.

Massima:

In tema di giurisdizione sull'impugnazione di atto di pignoramento correlato al soddisfacimento in executivis di pretesa di natura tributaria (nelle postulate ragioni di riparto tra giurisdizione ordinaria e tributaria), il criterio di collegamento per l'individuazione del giudice competente non è rappresentato dalla tipologia di vizio dedotto, ma dall'atto concretamente impugnato, in modo che:

- sono impugnabili dinanzi al giudice tributario gli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale, il reattivo procedimento essendo regolato dal D. Lgs. 546/92;*
- sono, per contro, impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell'esecuzione (vale a dire il pignoramento e gli atti successivi, rispettivamente previsti nella sezione II per l'espropriazione mobiliare, III per l'espropriazione presso terzi, IV per l'espropriazione immobiliare, del capo II del titolo II –riscossione coattiva – del Dpr. 602/73), il reattivo procedimento essendo regolato dall'art. 617 c.p.c. e ss. nonché dal Dpr 602/73, art. 57 comma 2.*



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 29

Sentenza del 08/07/2015 n. 6844

Intitolazione:

Processo tributario – Notificazioni – Notifica di cartella di pagamento – Adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. – Avviso di ricevimento della raccomandata – Spedizione – Sufficienza – Esclusione – Consegna – Necessità – Conseguenze.

Massima:

In seguito alla sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, gli artt. 60 Dpr 600/1973 e 26 Dpr 602/1973 richiedono, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, disciplinati dall’art. 140 c.p.c., l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa Comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla. La notificazione è invece inesistente quando essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 2

Sentenza del 23/07/2015 n. 7530

Intitolazione:

Processo tributario – Appello – Specificità dei motivi – Effetto devolutivo dell'impugnazione.

Massima:

Nel processo tributario la parte soccombente ha l'onere di censurare specificatamente con l'atto di appello le ragioni della decisione. La formulazione specifica dei motivi di appello non serve solo ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum), ma condiziona l'esercizio stesso del potere d'impugnazione che non può prescindere dalla enunciazione, sia pur sintetica, delle censure concretamente rivolte contro la decisione del giudice di primo grado.

La consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, onde non è sufficiente che l'appello individui le statuizioni concretamente impugnate, ma è necessario, per quanto la sentenza impugnata sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano espone con sufficiente grado di specificità, da correlare pertanto con la motivazione della sentenza impugnata.

La specificità dei motivi di appello, invero, impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, di modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

sentenza impugnata, senza che sotto tale profilo sia sufficiente richiamarsi genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni di primo grado. Tali principi valgono anche nel processo tributario, non solo in forza del rinvio alle norme del c.p.c. (art. 49 D. lgs. 546/92), ma già alla luce di espressa disposizione imponente, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di appello (art. 53, comma 1 cit decreto).



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 51

Sentenza del 11/12/2015 n. 11290

Intitolazione:

Processo tributario – Appello – Mera tempestiva produzione in primo grado di documenti attestanti il pagamento di un credito – Eccezione di compensazione specificatamente sollevata, sebbene con riferimento a quei documenti, solo in sede di gravame – Inammissibilità – Ragioni.

Massima:

La produzione di un documento, senza lo svolgimento di corrispondenti allegazioni, non può valere a surrogare una eccezione non dedotta che su detto documento si possa fondare (Cass. 9154 del 16/04/2013 secondo cui, nel processo civile, la parte che produca in giudizio dei documenti a sostegno di una eccezione in senso stretto ha altresì l'onere di precisare a quale scopo sia avvenuta quella produzione documentale, la quale, in difetto di tale allegazione, non potrà essere invocata nei gradi successivi del giudizio).

Intitolazione:

Processo tributario – Appello – Domanda nuova – Nozione – Diversa qualificazione giuridica – Conseguenze.

Massima:

E' ammissibile, ove ritualmente proposta in primo grado eccezione di decadenza, sulla base dei medesimi fatti la diversa qualificazione della parte (o eventualmente del giudice) della decadenza stessa dal punto di vista giuridico: così ad esempio la Cassazione con sentenze n. 10864 del 23/05/2005 ha chiarito che si ha, in tema di contenzioso tributario, domanda nuova, improponibile nel giudizio d'appello ex art. 57 del D. lgs. 546/92 (norma che



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

ricalca l'art. 345 c.p.c.), quando il contribuente, nell'atto di appello, introduce, al fine di ottenere l'eliminazione – o la riduzione delle conseguenze – dell'atto impugnato, una “causa petendi” diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine (ciò non si ravvisa quando in primo grado, nell'impugnare una cartella di pagamento notificatagli, il contribuente deduca la decadenza dell'Ufficio dai poteri impositivi adducendo il mancato rispetto di un termine: in tale caso, infatti, il giudice di secondo grado che accerti il decorso di quest'ultimo termine non prende in considerazione fatti nuovi e differenti rispetto a quelli dedotti (ed accertati) in primo grado, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la deduzione di decadenza già proposta con il ricorso introduttivo).



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 3

Sentenza del 08/06/2015 n. 5446

Intitolazione:

Catasto – Classamento – Motivazione – Invito al contraddittorio.

Massima:

Costituisce principio consolidato, nell'interpretazione della Corte di legittimità, che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento del maggior valore mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

La stessa Cassazione ha precisato ancora che tale obbligo deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso davanti al giudice tributario.

L'avviso notificato al contribuente contiene gli elementi essenziali idonei a consentire allo stesso l'esercizio del diritto di difesa e il classamento attribuito alle unità immobiliari deriva dal raffronto con analoghe unità già censite e con analoghe caratteristiche, per cui l'eccepita carenza di motivazione è infondata.

Relativamente al mancato invito al contraddittorio, il D.M. 19/04/1994 n. 701 – emanato con regolamento ex art. 17, comma 3 L. 400/88 in forza del potere espressamente conferito al Ministro delle Finanze – nello stabilire che le dichiarazioni presentate mediante procedura DOCFA contengono dati e notizie da consentire l'iscrizione in catasto con l'attribuzione della categoria, della classe e della rendita catastale, precisa al comma 5 che tale rendita



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

rimane agli atti catastali come rendita proposta fino a quando l'Ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva.

Pertanto non è richiesto alcun contraddittorio. Nel caso di specie, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi delle due unità immobiliari, cioè dei loro elementi estrinseci ed intrinseci, nonché del classamento attribuito ad analoghe unità immobiliari site nella Piazza Umberto – poco distante dal corso Umberrto nel quale sono ubicate le due unità immobiliari del contribuente -, nessuna delle quali rientrante nella classe 7, si ridetermina, in parziale accoglimento dell'appello, il classamento delle due unità abitative in ctg. A/2 classe 5.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione I

Sentenza del 02/11/2015 n. 9502

Intitolazione:

Catasto – Classamento – Motivazione – Estimo comparativo – Insufficienza.

Massima:

In materia di classamento e, in specie, in ipotesi di variazione a seguito di denuncia DOCFA presentata dal contribuente, la legittimità formale dell'accertamento quanto a motivazione deve intendersi osservata anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarata dall'Agenzia del Territorio, trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi.

Il processo tributario non è di impugnazione-annullamento bensì di impugnazione-merito, per cui il giudice, sulla base delle prove documentali o presuntive emergenti dagli atti, ha l'onere di pervenire ad una soluzione che, in armonia con l'art. 53 Cost., quantifichi la pretesa tributaria portandola al giusto livello entro i limiti tracciati dalle parti. In breve, il giudice deve comunque valutare le prove, anche presuntive e costituite da indizi, ai fini di una determinazione conforme ai canoni costituzionali.



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 4

Sentenza del 02/12/2015 n. 1105

Intitolazione:

Accertamento – Inammissibilità del ricorso cumulativo avverso più atti distinti di accertamento – Insussistenza – Dichiarazione nullità delibere di affidamento all’Ente riscossore – Nullità degli avvisi di accertamento emanati – Sussistenza – Avvisi di accertamento non sottoscritti dal funzionario responsabile nominato dall’Ente impositore – Illegittimità – Sussistenza – Liquidazione del tributo spettante all’Ente impositore – Sussistenza – Inesistenza e/o illegittimità avvisi di accertamento in presenza di accesso e verifica privi del contraddittorio tra le parti – Sussistenza.

Massima:

E’ ammissibile il ricorso cumulativo avverso più atti distinti di accertamento laddove l’impugnazione degli avvisi sia fondata su questioni comuni in diritto ed attenga ad un identico fatto storico da cui sia determinata l’impugnazione.

Sono nulli gli atti di accertamento emanati da un ente riscossore dichiarato decaduto dall’ente impositore per risoluzione contrattuale. Sono nulli, altresì, tali atti anche laddove venga ravvisata una assegnazione all’ente riscossore in mancanza di gara ad evidenza pubblica laddove, invece, la legge lo preveda.

Sono, ancora, nulli gli atti emanati da ente riscossore che ha subito risoluzioni contrattuali in pregressi rapporti e non comunicati.

Sono illegittimi gli avvisi di accertamento non sottoscritti dal funzionario responsabile dell’Ente impositore, nominato con apposita delibera e accreditato, all’uopo, presso il Mef.

Spetta in via esclusiva all’Ente impositore, in quanto stabilito dalla legge, il compito di provvedere alla liquidazione del tributo.



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

In caso di accesso e verifica nei confronti di una società, affinché possa ritenersi attuato il valido contraddittorio è necessario che allo stesso partecipi il legale rappresentante p.t. o un suo rappresentante munito di idoneo mandato ad agire ed operare in nome e per conto della società.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 22/01/2015 n. 58

Intitolazione:

*Accertamento – Avviso di accertamento – Accertamenti bancari –
Autorizzazione – Segreto bancario.*

Massima:

Nel caso in cui l'avviso di accertamento sia reso sulla base di una indagine finanziaria condotta dall'amministrazione senza che siano stati effettuati accessi o ispezioni nei locali destinati all'attività professionale del contribuente, non opera il termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12 comma 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

Ai fini degli accertamenti bancari di cui all'art. 32 commq 1 n. 7 del Dp.r. 600/1973, l'autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa (oppure, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale) è atto meramente preparatorio e non può essere qualificato come atto impositivo; essa non soggiace, quindi, a uno specifico obbligo motivazionale. Conseguentemente, qualora ci si limiti a contestare il difetto di motivazione dell'autorizzazione in questione ma non la sua esistenza, la mancata produzione in giudizio della medesima non ha alcuna rilevanza.

Gli accertamenti bancari previsti dalla normativa fiscale, da effettuarsi secondo particolari modalità e con particolari cautele, pur comportando una lesione del diritto alla riservatezza (e, in particolare, del cd. segreto bancario), sono conformi alla Costituzione in quanto il dovere di riserbo sui segreti bancari è recessivo di fronte a quello inderogabile di solidarietà



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

economica e che si esprime attraverso il concorso alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva (artt. 2 e 53 Cost.; C. Cost. 51/1992).



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 11/02/2015 n. 127

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento – Sottoscrizione da parte del Capo dell'ufficio o di altro funzionario della carriera direttiva da lui delegato – Necessità – Contestazione della legittimazione del funzionario sottoscrittore dell'avviso di accertamento e/o del funzionario delegante alla sottoscrizione – Onere di fornire prova della legittimazione – Incombe all'Ufficio finanziario.

Massima:

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione incombe all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega provata anche in udienza.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 05/03/2015 n. 194

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento – Sottoscrizione – Delega alla sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio – Necessità dell'allegazione dell'atto di delega – Sussiste – Allegazione ed esibizione tardiva – Nullità dell'avviso di accertamento – Consegue.

Massima:

L'art. 42 del Dpr 600/1973 prevede la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del Capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, per cui normativamente viene prevista la possibilità di una delega di firma legittimante l'avviso di accertamento. Nel caso in cui vi siano contestazioni in ordine alla predetta delega ed alla qualifica del funzionario addetto, compete all'Amministrazione dimostrare la legittimità del potere sostitutivo attraverso la esibizione della delega emessa dal titolare dell'Ufficio. La produzione in giudizio di copia della delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento presentata dall'Ufficio solo in sede di udienza di discussione è da ritenersi intempestiva e, come tale, inesistente, trattandosi, invero, di un documento afferente il processo che va depositato nel termine previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 546/1992 e cioè fino a venti giorni prima della data di trattazione, onde consentire un regolare esercizio del diritto di difesa.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 12/03/2015 n. 222

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento in materia di Ires, Iva ed Irap – Mancata applicazione art. 1 comma 460-466 Legge 311/2004.

Massima:

Nel caso di cooperativa a mutualità prevalente regolarmente iscritta nell'apposito albo, va ritenuto applicabile il beneficio fiscale previsto dalla legge 311/2004, non avendo l'Ufficio dimostrato una diversa natura societaria. Nella specie, l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare che la cooperativa svolgeva attività non con attività di mutualità prevalente. Pertanto la Ctp ha ritenuto applicabile al caso di specie l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 460-466 della Legge 311/2004 che assoggetta le Cooperative a mutualità prevalente al pagamento dell'Ires nella misura del 30% degli utili.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 23/03/2015 n. 289

Intitolazione:

*Accertamento - Avviso di accertamento in materia di Ires e Irap -
Disapplicazione normativa sulle società di comodo (Società Immobiliari).*

Massima:

La Ctp ritiene che per le società immobiliari è possibile disapplicare la normativa sulle “società di comodo” in presenza di particolari situazioni oggettive, quale la dimostrata impossibilità di praticare canoni di locazione sufficienti a superare il test di operatività a condizione che gli stessi siano congrui con i valori di mercato, come previsto anche dalla circolare 25/E/2007 M.F..

Nel caso di specie la determinazione del reddito imponibile ai fini Ires ed Irap determinati dall'Ufficio risulta legittimo in quanto non è sufficientemente dimostrata la presenza di una causa oggettiva che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e degli incrementi di tutte le categorie di beni, immobilizzazioni e proventi vari.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 04/06/2015 n. 525

Intitolazione:

Accertamento – Accertamento sintetico – Spese per incrementi patrimoniali – Nuova formulazione della norma – Rilevano.

Massima:

Ai sensi del nuovo comma 4, dell'art. 38 del Dpr. 600/1973 vigente ratione temporis (cioè tra la Legge 413 del 1991 e il D.L. 78 del 2010, convertito in Legge 122 del 2010), il reddito sintetico può essere determinato sulla base delle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta”, anche quelle per incrementi patrimoniali, che nella precedente versione della norma si presumevano sostenute con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno di sostenimento e nei quattro precedenti.

Al contribuente continua a essere riconosciuta, nell'ottica dell'inversione dell'onere della prova che caratterizza il principio della presunzione legale relativa, la possibilità di fornire le prove che giustificano le differenze tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente attribuibile dimostrando in positivo, di possedere, a giustificazione del maggior reddito accertato, proventi reddituali esenti o soggetti a ritenuta definitiva alla fonte.

Pur non esistendo uno specifico obbligo diretto a dimostrare che dette disponibilità siano state utilizzate per la copertura delle spese contestate, il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza di una effettiva disponibilità economica nel periodo considerato e che astrattamente, con le proprie disponibilità, il contribuente era in grado di fronteggiare le presunte spese per incrementi patrimoniali.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 08/07/2015 n. 688

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento – Sottoscrizione da parte di delegato del Capo dell’Ufficio – Validità – Sussiste – Plusvalenza da trasferimento di terreni edificabili – Tassazione su prezzo effettivo corrisposto e non su quello indicato ai fini dell’imposta di registro – Spetta.

Massima:

L’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 42 del Dpr 600/1973, deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione incombe all’Amministrazione dimostrare l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega provata anche in udienza.

La plusvalenza è determinata in base al prezzo effettivamente corrisposto per l’immobile ceduto e non al valore rilevante ai fini delle imposte di registro e delle imposte ipotecarie e catastali. In caso contrario spetta all’Ufficio provare che il prezzo corrisposto fosse lo stesso dichiarato ai fini delle imposte registro, ipotecarie e catastali.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 14/07/2015 n. 707

Intitolazione:

Accertamento – Accertamento con adesione – Omesso pagamento – Nullità.

Massima:

L'accertamento con adesione si perfeziona unicamente con il pagamento di quanto dovuto o della prima rata in caso di pagamento rateale. Esso non costituisce affatto una semplice modalità di esecuzione della procedura ma ne rappresenta invece il presupposto fondamentale ed imprescindibile per la sua efficacia.

E' inammissibile il ricorso avverso l'atto di accertamento laddove, a causa del mancato pagamento, la procedura del concordato con adesione non si sia perfezionata.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 30/07/2015 n. 749

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controlli – Redditometro – Retroattività – Validità.

Massima:

Il redditometro, che muove dal tenore di vita del contribuente per arrivare a ritroso alla sua disponibilità economica, continua a confermarsi come un valido strumento di ricostruzione di basi imponibili nell'ambito delle attività di controllo riferite alle persone fisiche produttrici di redditi occulti.

La finalità del nuovo redditometro è quella di introdurre una modalità di calcolo presuntivo del reddito più aggiornata e conforme con la realtà.

Tale strumento deve essere utilizzato dall'Agenzia delle Entrate anche per accertamenti di periodi di imposta precedenti al 2009.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 30/07/2015 n. 752

Intitolazione:

*Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento Iva e Irap –
Detrazione costi sponsorizzazione.*

Massima:

Ai fini del mancato riconoscimento della detrazione delle spese di sponsorizzazione in capo ad una società che svolge attività di intermediazione per la vendita di prodotti alimentari su base locale, la dimostrazione che la società sportiva sponsorizzata abbia un non elevato numero di supporters e che la sponsorizzazione svolga un'attività non immediatamente riconducibile all'attività sponsorizzata (nella specie associazione di pesca sportiva) non è sufficiente a vincere la presunzione assoluta di inerenza del costo introdotta dall'art. 90, comma 8 della Legge 289/2002, in funzione della particolare tipologia, società sportiva dilettantistica, del destinatario delle somme.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 29/09/2015 n. 817

Intitolazione:

Accertamento – Accertamento sintetico – Redditometro – Indice di capacità reddituale ex art 38, comma 4 del Dpr 600/73 e D.M. 10/9 e 13/11/92 – Natura di presunzioni semplici degli elementi indicativi di capacità contributiva – Sussiste – Applicazione anche nei confronti di imprenditore agricolo – Sussiste.

Massima:

L'accertamento sintetico è sempre possibile a condizione, però, che emergano – prima della quantificazione dell'imponibile – elementi reddituali estranei alla configurazione prospettata dal contribuente. Elementi idonei, comunque, a far nascere la presunzione dell'esistenza di altri redditi riconducibili, in ogni modo, all'ordinaria imposizione agli effetti dell'Irpef.

Anche nei confronti del contribuente titolare di reddito agrario il fisco può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi qualora vi siano elementi che facciano presumere l'esistenza di ulteriori redditi che concorrono a formare l'imponibile complessivo. Non ci sono ostacoli particolari a questo tipo di attività accertatrice, in quanto l'accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente, in astratto, e ricorrendone le condizioni, è pur sempre un accertamento presuntivo e, come tale, un atto che il contribuente può neutralizzare proponendo prove capaci di vincere le presunzioni poste dalla legge a favore dell'Amministrazione finanziaria.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 5

Sentenza del 02/02/2015 n. 865

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento – Accertamento sintetico – Spese per incrementi patrimoniali – Onere di provare la fonte dell'incremento patrimoniale da parte del contribuente – Necessità – Documentazione fornita dal contribuente in sede di contenzioso e non in sede amministrativa – Spetta.

Massima:

In tema di accertamento sintetico la prova necessaria a superare la presunzione di maggiore reddito non può limitarsi alla sola dimostrazione di disponibilità finanziarie pregresse o del possesso di redditi esenti o soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, dovendo il contribuente provare altresì il collegamento tra tale disponibilità (o possesso) e le spese oggetto di contestazione.

Il fatto che la documentazione non sia stata esibita in sede amministrativa, può giustificare la condotta dell'Amministrazione che procede ad accertamento, ma non determina l'impossibilità di produrre tale documentazione in sede contenziosa, posto che tale significativa sanzione scatta solo ove l'Amministrazione, invece di esercitare i propri poteri d'indagine ed accertamento bancario, inviti il contribuente ad esibire la specifica documentazione relativa a tali rapporti.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 31

Sentenza del 16/02/2015 n.1570

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento – Verifica – Poteri accertativi.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza che questi muova contestazioni, pur in mancanza di un'accettazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati.

Il potere di accertamento dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 39 Dpr 600/73, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente, ed abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest'ultimo in sede amministrativa, non può ritenersi condizionato da alcun altro incumbente, né tale potere accertativo è impedito dalla regolarità della contabilità tenuta dal contribuente che non può costituire neppure una valida prova contraria a fronte degli elementi presuntivi desumibili dai parametri suindicati.

In presenza di scritture contabili formalmente corrette non è comunque esclusa la legittimità dell'accertamento analitico – induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1 lett. d) del Dpr 600/73, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza e del comune buon senso, essendo consentito all'Ufficio, in tali casi, di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e di desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 28

Sentenza del 11/03/2015 n. 2392

Intitolazione:

Accertamento - Avviso di accertamento – Accertamento analitico.

Massima:

In sede di accertamento analitico, fondato sul bilancio depositato in sede dichiarativa, appare grave, precisa e concordante la presunzione di riconducibilità a ricavi non fatturati delle somme iscritte in bilancio quale finanziamento soci nel caso in cui le somme, versate in contanti, siano elevate e non compatibili con i bassi redditi personali dichiarati dai soci medesimi.

La regola secondo cui non può essere prodotta in giudizio la documentazione già posseduta dal contribuente e non esibita, pur a seguito di richiesta degli operanti, in sede amministrativa di verifica, costituisce, piuttosto che una preclusione, un onere per la parte contribuente; tale onere è coerente con il quadro costituzionale e non lesivo del diritto di difesa (art. 24 Cost.), poiché risponde alla regola del buon andamento dell'amministrazione e di buona fede del contribuente (art. 10 Statuto del contribuente) in riferimento all'art. 53 Cost. espressione della doverosità della partecipazione alle spese.

La denuncia di furti subiti, se relativa a fatture passive, non costituisce causa di forza maggiore tale da consentire di produrre in giudizio documentazione, richiesta dagli operanti ma non prodotta nella fase di accertamento. Da un lato, infatti, è onere del contribuente conservare adeguatamente la documentazione e se del caso anche copia della medesima, sicché rispetto ad un evento non improbabile (il furto), occorre la prova di aver posto le garanzie per la custodia della documentazione; dall'altro, le fatture passive sono



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

agevolmente rinvenibili, anche con richiesta di proroga del termine, presso i propri fornitori.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 51

Sentenza del 16/03/2015 n. 2490

Intitolazione:

Accertamento – Accertamento sintetico – Maggiore reddito determinato sinteticamente mediante i fattori-indice di capacità contributiva – Sufficienza – Prova contraria a carico del contribuente – Obbligo dell’Ufficio di considerare le argomentazioni del contribuente e la situazione del suo nucleo familiare – Sussiste.

Massima:

La determinazione del reddito effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi.

Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 33

Sentenza del 24/03/2015 n. 2895

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento a seguito di Pvc della GdF – Difetto di motivazione – Illegittimità della rideterminazione del reddito basata esclusivamente su documentazione extracontabile.

Massima:

In tema di accertamento induttivo, la documentazione extracontabile, legittima il ricorso alla rideterminazione del reddito induttiva dei ricavi, avendo le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza richieste dalla legge.

Nel caso di specie, l'accertamento fiscale trova origine dal doppio trasporto di prodotti petroliferi con l'utilizzo della doppia copia dell'esemplare n. 2 del DAS e ciò costituisce l'esistenza di reato per la quale l'Agenzia delle Entrate ha proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il proscioglimento dagli illeciti penali del contribuente non rende inutilizzabili gli elementi acquisiti in sede di indagine, per finalità di accertamento tributario.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 3

Sentenza del 06/05/2015 n. 4115

Intitolazione:

Accertamenti – Accertamento basato sugli studi di settore – Natura di presunzione semplice degli studi di settore – Elementi probatori portati dal contribuente a giustificazione dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli puntuali indicati dagli studi di settore – Mancanza di ulteriori elementi probatori documentali o presuntivi – Conseguente inidoneità del solo studio di settore a legittimare l'accertamento – Invalidità dell'accertamento – Consegue.

Massima:

La procedura di accertamento mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici – da valutare anche con riferimento all'art. 1 comma 14 bis Legge 296/06 a proposito degli indicatori di normalità economica la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi, da ritenersi meri strumenti di elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, mentre la motivazione dell'atto di accertamento deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 8

Sentenza del 08/05/2015 n. 4294

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento sintetico in materia di Irpef – Art. 38 Dpr 600/73 – Scudo fiscale – Esibizione.

Massima:

Non sussiste per il contribuente alcun obbligo di opporre all'Ufficio già in sede di inizio di accessi gli effetti preclusivi ed estintivi dello scudo fiscale. In altre parole il contribuente ben può opporre lo scudo per la prima volta anche in fase contenziosa, giacché l'introduzione di un termine per il riconoscimento degli effetti dello scudo non risulta essere stato previsto. L'art. 14, comma 6 del D.L. 350/2001, infatti, in ordine ai ricordati effetti preclusivi del rimpatrio rispetto ad ogni accertamento dell'Amministrazione finanziaria, si limita a stabilire che in caso di accertamento, i contribuenti interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi dello scudo, lasciando in tal modo intendere che l'interesse protetto dalla disposizione non è quello del fisco, ma quello di colui che ha rimpatriato o regolarizzato.

In altri termini, dietro a quel possono c'è l'idea secondo la quale spetta alla persona fisica o all'ente la decisione sul se e sul quando esibire la dichiarazione riservata, sulla base delle stesse valutazioni di opportunità che hanno ispirato la decisione di aderire alla disciplina dello scudo.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 48

Sentenza del 12/05/2015 n. 4412

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento in materia di Irpef – Redditi di capitale – Partecipazione con quota del 50% in società a ristretta base – Notifica dell’avviso di accertamento effettuata al curatore del fallimento e non al diretto contribuente ora fallito.

Massima:

L’avviso di accertamento, riguardante la pretesa fiscale di utili extrabilancio ad un socio di società a ristretta base sociale, effettuato al curatore del fallimento, lo rende nullo, in quanto il contribuente è stato tenuto all’oscuro della pretesa fiscale e non ha potuto articolare le difese per vincere la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio. Infatti, nella specie, la pretesa non è basata su una norma tributaria, ma su una presunzione che ammette la prova contraria. Il Collegio ritiene che l’atto impositivo vada annullato in presenza della lesione del diritto alla difesa da parte del soggetto che in base alla tesi dell’Agenzia delle Entrate avrebbe beneficiato della distribuzione di utili in nero.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 3

Sentenza del 15/05/2015 n. 4583

Intitolazione:

Accertamento – Tipologia – Disconoscimento costi per fatture operazioni oggettivamente inesistenti e spese derivanti da operazioni effettuate con soggetti residenti in territori con regimi fiscali privilegiati (black list) – Efficacia del giudicato penale nel processo tributario – Valore indiziario.

Massima:

L'infondatezza dell'affermazione di parte appellante, secondo la quale non si era in presenza di operazioni inesistenti bensì di semplice sovrapproduzione di merce realmente acquistata, è smentita da quanto risultante dal Pvc della Guardia di Finanza del 14/02/2015 in ordine alle falsità delle fatture emesse da diverse società asseritamente fornitrici, nonché dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti di dette società (alcune delle quali già cessate) in ordine all'asserita cessione di capi di abbigliamento finiti.

Manca, di conseguenza, un riscontro economico-finanziario di fatto delle operazioni contestate.

Relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti in territori aventi regime fiscale privilegiato, si osserva che, ai sensi dell'art. 110, comma 10 e 11 TUIR, le spese derivanti da operazioni intercorse con imprese inserite nella black list, da indicare separatamente in dichiarazione, possono essere ammesse in deduzione solo se vi sia prova che l'impresa estera svolge un'attività economica effettiva o che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione.

Nel caso di specie, premesso che la società-contribuente non ha riportato in dichiarazione i costi in questione separatamente e che non ha esibito alcuna



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

documentazione di risposta al questionario, va rilevato che le circostanze riferite dall'appellante non valgono ad integrare la prova dell'esistenza delle condizioni di cui al cit. comma 11, sulla base delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, atteso peraltro che la Guardia di finanza ha accertato che la quasi totalità dei pagamenti effettuati nei confronti dei fornitori è avvenuta tramite il sottoconto "cassa contanti", risultato in negativo sicché nessuna movimentazione era possibile.

Nel contenzioso tributario l'efficacia vincolante del giudicato penale, anche irrevocabile intervenuta per reati attinenti i medesimi fatti su cui si fonda l'accertamento, rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile, anche sulla base di prova presuntiva.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 45

Sentenza del 21/05/2015 n. 4784

Intitolazione:

Accertamento – Indagini bancarie – Ricostruzione reddito imponibile – Valore probatorio dell'accertamento – Presunzione legale – Onere della prova contraria a carico del contribuente – Sussiste.

Massima:

L'Ufficio finanziario che abbia effettuato un accertamento sul conto bancario del contribuente, pone legittimamente a fondamento della ricostruzione del reddito imponibile i proventi dei quali questi non dimostri di avere già tenuto conto nella determinazione e dichiarazione del reddito imponibile o che non abbiano rilevanza a tale fine. Infatti l'art. 32, comma 1 n. 2 Dpr 600/1973 attribuisce valore probatorio alle risultanze delle indagini bancarie come presunzione legale, con conseguente onere per il contribuente di provare il contrario, giustificando analiticamente ogni versamento e prelevamento, senza che rilevi l'ascrivibilità del provento ad una specifica attività imprenditoriale.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 28

Sentenza del 10/06/2015 n. 5610

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento in materia di Irpef, add. Reg e Iva – Iva 2009.

Massima:

La Ctr di Napoli in una recente decisione in tema di accertamento, emesso “a tavolino”, senza neppure l’esame della documentazione contabile, né l’accesso in loco, né accertamenti bancari, né alcuno altro atto istruttorio, sul solo esame dei dati dichiarati nel modello unico, ritiene che tale atto accertativo debba essere ricondotto alla fattispecie mista di cui al primo comma, lett d) dell’art. 39 Dpr 600/1973 per il rilievo di esistenza di ricavi non dichiarati, e al secondo comma dell’art. 39 per la determinazione dei medesimi.

In tale tipologia di accertamenti, la prova della esistenza di attività non dichiarate (tali poi anche da portare alla esclusione della attendibilità delle scritture contabili per l’applicazione del secondo comma dell’art. 39 cit. grava sull’Agenzia e, se presuntiva, deve essere caratterizzata dalla gravità, precisione e concordanza. Tanto significa che l’onere della prova della esistenza di attività non dichiarate incombe a carico dell’Agenzia.

Le argomentazioni non costituiscono prova, ma diversamente rappresentazioni logiche di sostegno; ciò che rileva per integrare la prova presuntiva anche semplicemente la consequenzialità, caratterizzata da precisione, gravità e concordanza (art. 39 comma 1 lett d) Dpr 600/73), logica che dall’indizio o dagli indizi di fatto certi possono – con grado di probabilità – condurre al fatto ignoto, nella specie l’evasione di maggiori ricavi e la relativa misura.



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

Occorre verificare, nei termini di giudizio rimessi, se i fatti ed indizi dedotti in accertamento siano certi con criterio giuridico di attendibilità, e se, valutati complessivamente, siano tali da costituire presunzione grave, precisa e concordante di evasione (ossia di attività non dichiarate o dichiarate in misura inferiore).

I dati estrapolati dalla dichiarazione, cioè rimanenze iniziali e finali, ricavi e quindi derivazione del costo del venduto e del relativo ricarico, sono dati oggettivi e certi di natura descrittiva, che non inducono a nulla e non hanno ex se alcuna capacità induttiva: è la fotografia dello stato di fatto di partenza che si mette in discussione.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 5

Sentenza del 12/06/2015 n. 5709

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento ex art. 38 in materia di Irpef – Anno 2007.

Massima:

Le modifiche apportate all'art. 38 Dpr 600/73 ad opera del D.L. 78/2010 (art. 22), hanno efficacia con decorrenza per le annualità dall'anno 2009.

Nella previgente formulazione dell'art. 38, l'Ufficio aveva la semplice facoltà di richiedere al contribuente dati ed informazioni utili, come nella specie avvenuto; a questa richiesta preventiva non necessariamente seguiva l'avviso del contraddittorio per l'accertamento con adesione.

Soltanto il nuovo comma 7 dell'art. 38 prevede che l'Ufficio abbia obbligo (e non semplice facoltà) di invitare il contribuente a comparire personalmente per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione, con ulteriore invito a comparire ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 218/1997.

Alcun vizio del contraddittorio è dunque rilevabile nel caso di specie, essendo stata rispettata, come esattamente dedotto dall'Ufficio, la procedura disciplinata dal testo dell'art. 38 Dpr 600/1973 vigente ratione temporis.

L'Ufficio ha, inoltre, sostenuto che, in linea generale, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto “redditometro” dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indice di maggiore capacità contributiva individuati e posti a base della pretesa tributaria e pone



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto deriva da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 5

Sentenza del 12/06/2015 n. 5726

Intitolazione:

Accertamento – Garanzie endoprocedimentali del contraddittorio – Rispetto del termine di 60 giorni ex art 12, comma 7 Legge 212/2000 – Verifiche cd a tavolino.

Massima:

In tema di garanzie endoprocedimentali fissate nella L. 212/2000, art. 12 comma 7, è di particolare interesse ed attualità la questione (oggetto di diffuso contrasto interpretativo e, da ultimo, oggetto di rimessione al primo Presidente della Corte di Cassazione per l'assegnazione alle Sezioni unite) se il divieto di emanare l'avviso di accertamento prima della scadenza di 60 giorni dal rilascio di copia del verbale si applichi soltanto agli accessi, alle ispezioni ed alle verifiche fiscali effettuate nei locali dove si esercita l'attività aziendale o professionale del contribuente, come sostiene l'Ufficio, oppure anche alle verifiche cd "a tavolino", vale a dire alle verifiche effettuate presso la sede dell'Ufficio in base alle notizie (ed alla relativa documentazione di supporto) acquisite presso altre pubbliche amministrazioni o presso terzi o fornite dallo stesso contribuente mediante la compilazione di questionari o in sede di colloquio presso l'Ufficio. In attesa che maturi in suddetta materia un orientamento consolidato, all'esito dell'attesa pronuncia delle sezioni unite, il complesso dei profusi argomenti orienta il Collegio alle seguenti conclusioni:

- a) quando sia violato il contraddittorio relativo all'acquisizione del fatto (non importa se l'accertamento sia a tavolino o meno) l'atto impositivo dovrà per ciò solo essere annullato, essendosi formato su circostanze o documenti incompleti (e ciò sempre che tale incompletezza sia dedotta*



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

dal contribuente a sostegno delle proprie doglianze, dovendo, in tesi, ritenersi irrilevante la ventilata pretermissione di documentazione non pertinente);

- b) quando sia violato il contraddittorio relativo alla qualificazione ed alla interpretazione dei fatti, l'atto impositivo potrà essere annullato solo all'esito della sua dimostrata infondatezza, senza automatismi (e ciò di nuovo ed indipendentemente dalla circostanza – contraddittoriamente valorizzata dall'attuale orientamento pretorio – che si tratti di accertamento a tavolino o meno).*

Poste le riassunte coordinate concettuali ed ermeneutiche, la controversia che ne occupa rientra, come è chiaro, nella seconda fattispecie. Per tale via, se appare in principio esatta la generalizzazione del canone del contraddittorio operata dai primi giudici, errata deve ritenersi la conseguenza che ne è stata tratta e che ha indotto ad annullare l'accertamento “senza entrare nel merito della natura e della consistenza delle doglianze formulate”.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 9

Sentenza del 29/06/2015 n. 6459

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controlli – Accessi, verifiche e ispezioni – Termine di permanenza accertatori presso la sede del contribuente.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la Guardia di Finanza non è tenuta ad acquisire elementi utili per la difesa del contribuente, avendo soltanto l'obbligo di cooperare con gli uffici delle imposte “per l'acquisizione ed il repimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette” (art. 33 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600).

L'attività accertativa della GdF in tema di evasione delle imposte, avendo natura amministrativa, non è retta dal principio del contraddittorio, anche se sono previste cautele per evitare arbitri e la violazione di fondamentali diritti del contribuente, né è retta dal principio di tipicità degli atti istruttori, atteso che, qualora ricorrano determinate condizioni, l'ufficio delle imposte può determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza (art. 39 Dpr 600/73).

La violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5 della legge 27 luglio 2000 n. 212, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 2

Sentenza del 08/07/2015 n. 6827

Intitolazione:

Accertamento – Garanzia endoprocedimentale del contraddittorio – Rispetto del termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7 Legge 212/2000 in ipotesi di verifica “a tavolino”.

Massima:

Ai fini della riconduzione ad unità sistematica del principio del contraddittorio anticipato e delle conseguenze giuridiche invalidanti l'atto per l'inosservanza del modello legale, la tutela delle garanzie endoprocedimentali fissato nella legge 212/2000 art. 12 comma 7 (formazione di un verbale di chiusura delle operazioni e rilascio di copia del medesimo al contribuente; facoltà del contribuente di comunicare osservazioni e richieste che l'Ufficio ha il dovere di valutare, entro il termine di 60 giorni dal rilascio di copia del verbale; divieto di emanazione dell'avviso di accertamento prima della scadenza di detto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza) va applicata anche al caso delle verifiche cd “a tavolino”, vale a dire alle verifiche effettuate presso la sede dell'Ufficio in base alle notizie (ed alla relativa documentazione di supporto) acquisite presso altre pubbliche amministrazioni o presso terzi o fornite dallo stesso contribuente mediante la compilazione di questionario.

L'interpretazione analogica, tendente a colmare la lacuna di regolazione del contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche “a tavolino” mediante l'utilizzazione della norma dettata per il diverso (ma analogo) caso della verifica “in loco”, risulta del tutto coerente con la condivisibile configurazione del principio generale di ineludibilità del contraddittorio endoprocedimentale,



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

di derivazione comunitaria, e dell'esistenza di un dovere generale dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 23

Sentenza del 09/07/2015 n. 6875

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controlli – Mancato pagamento somme autoliquidate in dichiarazione – Obbligo di notifica di un avviso bonario – Insussistenza.

Massima:

Nella ipotesi in cui il contribuente, dopo aver proceduto alla liquidazione delle somme attraverso la dichiarazione dei redditi, non ottemperi al pagamento, non è dovuto alcun avviso bonario non sussistendo quelle “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” a cui l’art. 6 comma 5 dello Statuto del contribuente collega tale obbligo.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 2

Sentenza del 23/07/2015 n. 7523

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento – Accertamento sintetico – Motivazione della sentenza per relationem agli scritti difensivi – Prova del nesso eziologico tra spese sostenute per incrementi patrimoniali e risorse utilizzate.

Massima:

Il giudice che adempiendo al proprio onere di decidere la controversia, ritiene meritevole di tutela l'istanza proposta alla stregua delle ragioni esposte dalla parte negli scritti difensivi, ben può riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi, anziché parafrasarli in nome di una "originalità espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico e giuridico", risultando tale comportamento "ragionevole e trasparente" nonché in perfetta linea con un giusto processo.

In tema di accertamento sintetico, qualora l'ufficio determini il reddito complessivo netto in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 6 Dpr 600/73 – vigente ratione temporis – riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche alla dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione della insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 44

Sentenza del 16/10/2015 n. 8953

Intitolazione:

Accertamento – Avviso di accertamento alla società e ai soci.

Massima:

In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, che ricorre anche quando esso derivi dalla quantificazione dei profitti contenuta in altra sentenza, pronunciata nei confronti della società, addirittura non ancora passata in giudicato, sicchè, in tale evenienza la decisione nei confronti dei soci non viola l'art. 2727 c.c., incombendo sulla parte, che ne contesti il fondamento, censurare la pronuncia per violazione dell'art. 295 c.p.c. atteso il rapporto di pregiudizialità tra i giudizi.

Attesa l'autonoma personalità giuridica della società, ogni contestazione in merito alla correttezza dell'accertamento effettuato nei suoi confronti spetta alla società stessa, tramite i suoi legali rappresentanti, così che, una volta dimostrata l'avvenuta conoscenza dell'avviso da parte della società e la mancanza di un'impugnativa dello stesso, attesa la definitività di quanto accertato, ciò risulta essere vincolante anche per il socio che non può, in occasione dell'impugnativa dell'avviso che lo concerne, avanzare motivi di contestazione relativi alla legittimità dell'accertamento compiuto nei confronti della società.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 11/06/2015 n. 567

Intitolazione:

*Sanzioni - Provvedimento - Carattere afflittivo - Conseguenze -
Definitività accertamento - Trasmissibilità agli eredi - Esclusione.*

Massima:

Gli eredi rispondono delle obbligazioni tributarie del contribuente defunto (art. 65 Dpr 600/1973), ma non sono tenuti a corrispondere anche le sanzioni. Le sanzioni, di qualsiasi tipo esse sono, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 13894/2008, in qualunque stadio si trovi la procedura di riscossione della sanzione, l'autorità amministrativa dovrà sempre procedere all'archiviazione degli atti, essendo estinto - per morte del responsabile - il diritto di credito dello Stato per sanzioni.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 18

Sentenza del 03/04/2015 n. 3182

Intitolazione:

Violazioni e sanzioni – Esterovestizione.

Massima:

La circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà, sempre che ciò non sia un puro artificio, finalizzato ad eludere la normativa dello Stato membro interessato, allorché non sussistano presupposti fattuali e di diritto di una stabile e genuina realtà economica.

Osservazioni in commento

La disamina del profilo motivazionale della sentenza in epigrafe delinea profili che meritano puntuali argomentazioni sulla natura del rapporto normativo, applicato al caso di specie.

Nello specifico, sembra opportuno evidenziare alcune possibili architetture di “Conduits”, quali parti di più complesse “Tax Planning Structures”, volte a facilitare l’attuazione della pratica elusiva, nota col nome di “Treaty Shopping”, generalmente, inteso, come l’utilizzo distorto di Trattati internazionali (“Double Tax Conventions”), con il precipuo scopo di ridurre il carico tributario complessivo, tramite l’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali che, nel disegno societario, prendono il nome di “Conduit Companies”; generandosi, così, una voluta frammentazione societaria (“Soucissonage”), realizzata tra diversi Paesi (non necessariamente “Tax Havens” in senso stretto), in grado di garantire qualifiche giuridiche e/o contabili nuove e diverse, rispettivamente alle entità ivi costituite, ai capitali ed ai flussi reddituali transitanti.



Invero, una delle forme maggiormente insidiose di evasione internazionale è sicuramente costituita dal fenomeno dell'**Esterovestizione societaria** come nella fattispecie.

Essa consiste, in estrema sintesi, nella fittizia localizzazione della residenza fiscale in Paesi e/o Territori diversi dall'Italia (in ambito UE ovvero extra UE), per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall'ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, nel contempo, del regime fiscale più favorevole vigente altrove.

Sostanzialmente, si realizza una "dissociazione" tra residenza reale e quella fittizia/formale del soggetto passivo (persona fisica ovvero società), che persegue lo scopo di assoggettare i propri redditi a tassazione in un Paese ovvero in un Territorio a fiscalità privilegiata.

Nel nostro ordinamento tributario, le persone giuridiche residenti – in virtù del principio della tassazione del reddito mondiale – sono assoggettate ad imposizione in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti; al contrario, le Società ed Enti non residenti sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto limitatamente ai redditi prodotti sul territorio nazionale.

L'art. 151, comma 1 Dpr 917/1986, infatti, sancisce, che "il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva".

L'ordinamento tributario italiano, come vedremo, dettagliatamente in seguito, è dotato di specifiche norme che consentono di individuare la residenza, ai fini fiscali, dei soggetti passivi (persone fisiche e società), in funzione di concreti elementi, alternativi tra di loro, che individuano il legame della persona fisica ovvero della società con il territorio dello Stato italiano.



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

In particolare, per le persone fisiche, l'art. 2, comma 2 Dpr 917/1986 (soggetti passivi), dispone che: "ai fini delle imposte sui redditi si considerano redidenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente e hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile", per le persone diverse dalle persone fisiche (Società, Enti, Trust), l'art. 73, comma 3 (soggetti passivi) dispone che "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato".

Si considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato italiano – salvo prova contraria – i Trusts e/o gli Istituti, istituiti (con analogo contenuto) in Stati ovvero Terrritori diversi da quelli di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'art. 168 bis, in cui almeno uno dei disponenti e/o beneficiari del Trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato; inoltre, sempre in forza della surriferita normativa, sono da considerarsi residenti nel territorio dello Stato italiano, i Trusts e/o gli Istituti ove – successivamente alla loro costituzione – un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del Trust stesso, un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili oppure la costituzione ovvero il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Nel caso che ci occupa, l'abuso delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi ("Treaty Shopping") fa riferimento alla locuzione "Beneficial Owner", il cosiddetto beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi, dei canoni percepiti.

In base a tale disposizione – al fine di evitare eventuali interposizioni fittizie di soggetti nelle transazioni economico-commerciali, al solo scopo di ottenere



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

indebiti risparmi d'imposta – è indispensabile circoscrivere la nozione del beneficiario effettivo del reddito, che generalmente coincide con il titolare giuridico ed economico del diritto immateriale, oggetto della transazione economica.

I principi antiabuso sono finalizzati ad evitare il c.d. fenomeno del “Treaty Shopping”, ovvero quelle fattispecie d'interposizione di persona fisica o giuridica, in virtù delle quali si realizza una traslazione impropria dei benefici previsti da una convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio.

Al fine di ostacolare pratiche di carattere elusivo, tutti gli accordi contengono una specifica clausola antiabuso, quella del “beneficiario effettivo del reddito”, contenuta negli artt. 10,11 e 12 del Modello OCSE di convenzione, alla quale i principali modelli internazionali fanno riferimento.

Ciò posto, l'identificazione della presenza di una stabile organizzazione in Italia, ai fini delle imposte sui redditi, intesa quale centro di attività stabile per l'imposta Iva, costituisce un argomento di elevato interesse, in quanto – grazie alla presenza occulta di una stabile organizzazione – è possibile assoggettare a tassazione i redditi prodotti, da parte di un soggetto non residente in Italia, per il tramite della stabile organizzazione.

Il potenziale intento evasivo/elusivo, riconducibile alla “Stabile organizzazione”, si configura quando: a) un soggetto non residente possiede una sede fissa d'affari “occulta” in Italia; b) un soggetto residente in Italia “occulta” l'esistenza di una stabile organizzazione estera, al fine di evitare il reddito prodotto dalla stessa venga tassato in Italia, in base al cosiddetto principio del “Worldwide Principle” (tassazione su base mondiale).

Ciò posto, in relazione al quadro normativo tributario, applicato al caso in parola, si osserva che la distribuzione di dividendi, mediante l'interposizione di una o più Società Conduits costituisce una realtà creata per canalizzare



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

ricchezza verso un soggetto residente in altro Stato per beneficiare illegittimamente di un regime fiscale diversamente inapplicabile.

Da qui, alla fattispecie, l'applicabilità dell'art. 27 comma 3 Dpr 00/1973, aliquota al 27% sui dividendi corrisposti ai soggetti non residenti nel territorio dello stato, sussistendo i requisiti per l'applicazione della Direttiva madre figlia, contenuta nel citato art. 27 bis, conseguentemente al mancato superamento dell'onere della prova, richiesto dal comma 5 e non ex art. 27 comma 3 ter citato Dpr, con aliquota ridotta del 1,375% sugli utili corrisposti a Società ovvero ad Enti residenti negli Stati membri della UE, in presenza di specifici requisiti.

Sul punto si sottolinea che la Commissione Europea ha diramato, in data 6 dicembre 2012, una raccomandazione (2012/772/UE) agli Stati membri: intervenire ogni qualvolta vi sia “una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un vantaggio fiscale”.

A tal fine, è stato precisato che “una costruzione e una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale” ovvero più esattamente di “sostanza economica” e consiste nell'eludere l'imposizione quando – a prescindere da eventuali intenzioni personali – “contrasta con l'obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali”, mentre “una data finalità deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembra per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso” (Cass. Sent. 439/15).

Invero, sulla stessa direzione si è mosso da ultimo anche il legislatore nazionale con la legge delega di Governo di attuazione dell'abuso di diritto ed elusione fiscale dell'11 marzo 2014, n. 23 art.5.

Nello specifico, tra i principi ed i criteri direttivi vi sono quelli: a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

risparmio d'imposta (Cass SU 3055/2008 e 30057/2008); b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale; c) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva; d) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragione extrafiscali non marginali (Cass. 8772/2008 e 10257/2008); e) stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione (Cass. 21390/2012), ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente (Cass. 4604/2014 e 1372/2011).

La prova contraria, utile a vincere la presunzione di Esterovestizione in presenza delle condizioni indicate dalla norma, può essere prodotta dai contribuenti soltanto in sede di controllo (presumibilmente nell'ambito del contraddittorio con l'ufficio fiscale) mentre rimane preclusa la possibilità di adire i vari strumenti di "Ruling" previsti dall'ordinamento.

Al di là della formale possibilità di proporre interpelloordinario, ex art. 11 Legge n. 212/2000, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 312/E del 5 novembre 2007 ha statuito il principio secondo cui la verifica dell'effettiva sede dell'amministrazione di una società ovvero della localizzazione dell'oggetto principale dell'attività involge profili fattuali non affrontabili attraverso l'interpello ordinario, né mediante la procedura di disapplicazione di cui all'art. 37 bis, comma 8 Dpr 600/1973, inidonea quest'ultima alla rimozione di disposizioni incidenti (come i nuovi commi dell'art. 73 comma 5 bis Tuir) sulla soggettività passiva.

Alla luce di quanto fin qui osservato, comunque in relazione al quadro normativo tributario de quo, applicato al caso di specie, non può ritenersi legittimo l'assunto decisionale della Ctr di Napoli, stante le costruzioni



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

societarie (anche in difetto di essenziali rilievi probatori, per il superamento della presunzione, mai vinta nella fattispecie) un mero artificio, ex art. 167 Tuir, in quanto il ricorso ad Enti esteri da parte dei contribuenti, soltanto per il precipuo ed unico scopo di utilizzarli come schermi societari, per eludere la tassazione di plusvalenza secondo la normativa dello Stato italiano membro, interessato.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 16/02/2015 n. 131

Intitolazione:

Agevolazioni – Crediti di imposta – Decadenza dal beneficio.

Massima:

In merito al credito di imposta per l'effettuazione di assunzioni di lavoratori nelle zone svantaggiate, l'art. 7 del D.M. del 12/03/2008 prevede la decadenza dal beneficio qualora non sia inviata la comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale e, quindi la conferma della spettanza del credito (cd. Modello C/IAL); tale comunicazione non costituisce un mero adempimento formale, ma deve essere considerato quale condizione indispensabile per la fruizione del credito di imposta.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 2

Sentenza del 23/07/2015 n. 7532

Intitolazione:

Agevolazioni ed esenzioni - Imposte sulle somme aggiuntive liquidate dal Fondo di previdenza dipendenti Mef – Indennità equipollente art. 17, comma 1 Dpr 917/1986

Massima:

Le indennità derivanti dall'accantonamento di parte dei proventi ricavati dall'attività di riscossione, accertamento ispettivo e sanzionatorio posto in essere dal personale dipendente del Ministero delle finanze, quali quote aggiuntive alla liquidazione del dipendente, non costituiscono contributi accantonati ad esclusivo e totale carico dei dipendenti.

Le somme accantonate a vario titolo, dal momento in cui sono confluite nel Fondo, perdono la loro originaria natura per assumere quella di somme che spettano al dipendente unicamente in ragione del suo rapporto di lavoro e l'erogazione differita all'atto della cessazione rafforza tale natura perché, ancora una volta, dimostra che dipende dalla prestazione lavorativa cessata perché ad essa commisurata. Quindi, il trattamento fiscale riservato non subisce deroga stante la natura retributiva delle somme correlate al rapporto di lavoro dipendente.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 34

Sentenza del 23/07/2015 n. 7555

Intitolazione:

Agevolazioni ed esenzioni - Ires, Irap, Iva - Società sportive dilettantistiche.

Massima:

Al fine del riconoscimento dello status di ente non commerciale e, comunque, per beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4 Dpr 633/1972 e artt. III e III bis Dpr 917/1986, non basta rispettare formalmente i caratteri imposti dalla normativa in questione, mediante le prescritte disposizioni statutarie e di regolamentazione della vita dell'associazione, ma è necessario che, in concreto, l'associazione eroghi le prestazioni ai propri soci secondo le modalità proprie degli enti non commerciali (nel caso specifico si è rilevato che un'associazione sportiva, statutariamente rispettosa delle caratteristiche previste dalla legge, esercitasse l'attività di gestione della palestra imprenditorialmente, non sussistendo alcun tipo di reale vita associativa e limitandosi i soci a godere dei servizi offerti dalla palestra dietro corrispettivo).



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 22/01/2015 n. 59

Intitolazione:

Riscossione – Cartella di pagamento – Obbligo di motivazione – Sussiste – Va eseguita sin dall'origine e con adeguato grado di determinatezza ed intellegibilità – Notifica effettuata a parenti del de cuius per debiti tributari propri dello stesso – Rinuncia all'eredità – Difetto di legittimazione passiva – Sussiste.

Massima:

L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur e, pertanto, detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato non solo tempestivamente, e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo, ma anche con quel grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

La qualità di erede si acquista solo con l'accettazione dell'eredità che può essere espressa o tacita o addirittura presunta. Spetta all'Amministrazione finanziaria, attore sostanziale, dare la prova della qualità di erede del contribuente e quindi la sua accettazione espressa o tacita dell'eredità.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 27/01/2015 n. 75

Intitolazione:

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo pec – Principio del preventivo contraddittorio.

Massima:

Qualora il Concessionario per la riscossione non eserciti immediatamente la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi dell'art. 39 D. lgs. 112/1999, è comunque ammissibile, nelle proprie controdeduzioni, la proposizione di un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla chiamata in causa ai sensi dell'art. 23, comma 3 D. Lgs. 546/1992 (“nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese....instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”), sempre che la costituzione in giudizio sia effettuata nei termini di cui al medesimo art. 23 comma 1.

La notifica della cartella di pagamento ad opera del Concessionario è valida se effettuata a mezzo posta elettronica certificata e ciò ai sensi dell'art. 26, comma 2 Dpr 602/1973 come modificato ai sensi dell'art. 38, comma 4, lett. b D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010 n. 122.

La comunicazione prevista dagli art. 36 bis Dpr 600/1973 non è imposta a pena di nullità della successiva iscrizione a ruolo.

L'obbligo di avviso preventivo di cui all'art. 6, comma 5 Legge 212/2000 è sancito a pena di nullità solo per l'ipotesi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Il principio del preventivo contraddittorio, introdotto con Legge 212/2000 (statuto del contribuente) è rispettato qualora al destinatario dell'atto



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

impositivo venga comunque offerta, con comunicazione contenuta nell'atto stesso, la possibilità di far valere le proprie ragioni in anticipo rispetto alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento (la Commissione ha ritenuto rispettato il principio del contraddittorio in quanto nella cartella di pagamento è stato reso noto al contribuente, per l'ipotesi che non avesse ricevuto la preventiva comunicazione, che poteva recarsi negli uffici dell'Agenzia).



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 12/03/2015 n. 237

Intitolazione:

*Riscossione – Cartella di pagamento – Atto presupposto dell'iscrizione a ruolo
– Necessità della notifica – Prova mediante deposito della ricevuta di ritorno
della raccomandata – Mancata prova – Nullità della cartella – Consegue.*

Massima:

*Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto
occorre fare riferimento ai dati risultanti dalla ricevuta di ritorno della
raccomandata, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova
dell'eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il
plico è stato consegnato, con la conseguenza che la mancata allegazione della
predetta ricevuta determina l'inesistenza della notificazione e, quindi,
l'inesistenza dell'atto presupposto.*



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 19/03/2015 n. 270

Intitolazione:

Riscossione – Cartella di pagamento Irpef, Iva – Carenza di motivazione e di specificità delle somme indicate – Mancata notifica della comunicazione di irregolarità.

Massima:

Ancora in materia di cartella di pagamento, la Ctp ha ritenuto sufficientemente motivata la cartella di pagamento quando contiene gli elementi necessari per consentire al contribuente di comprendere la pretesa erariale ed i suoi presupposti, così da approntare una adeguata difesa.

Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati omettendo, senza allegare e specificatamente provare, di indicare quale sia stato, in concreto, il pregiudizio che il vizio dell'atto ha determinato al suo diritto di difesa.

La preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente è subordinata alla sola ipotesi in cui il controllo medesimo riveli l'esistenza di errori riscontrati nella dichiarazione.

Fuori dal caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione dell'imposta: ciò per l'evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla dichiarazione automatica "si considerano a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente" (comma 4), cosicché sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore,



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

in quanto l'adempimento in questione è una comunicazione di irregolarità, mentre nessuna norma impone di comunicare la "regolarità" della dichiarazione.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 28/05/2015 n. 495

Intitolazione:

*Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione di cartella incompleta –
Nullità dell'atto – Sussiste.*

Massima:

*L'impedimento della comprensione di un atto viola il principio della difesa e
del contraddittorio per cui la notifica di una cartella esattoriale incompleta e
non rappresentata nella sua interezza comporta la nullità dell'atto stesso.*



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 02/09/2015 n. 777

Intitolazione:

*Riscossione - Cartella di pagamento - Inesigibilità del credito -
Dichiarazione recante timbro di ricezione di Equitalia - Validità.*

Massima:

Ai sensi dell'art. 1, comma 540 della Legge 228/2012, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario, le partite di cui all'art. 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli.

L'apposizione di un timbro di Equitalia con data, ancorché privo di sottoscrizione e numero di protocollo, in assenza di querela di falso, è sufficiente a dimostrare l'avvenuta produzione della dichiarazione.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 3

Sentenza del 06/11/2015 n. 7316

Intitolazione:

Riscossione – Iscrizione ipotecaria.

Massima:

Qualora si contesti l'atto del Concessionario (iscrizione ipotecaria) per l'illegittimità degli avvisi di accertamento presupposti poiché sottoscritti ad opera di un dirigente invalidamente nominato (sent. C. Cost. 37/2015) è, comunque, necessaria la tempestiva impugnazione di tali avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/1992; essi, infatti, non possono essere ritenuti inesistenti (ciò che legittimerebbe l'impugnazione fuori termine) bensì, sempre che si acceda a tale interpretazione, illegittimi per un vizio riconducibile all'incompetenza (per di più interna) e non al cd. difetto di attribuzione che, solo, potrebbe comportare l'inesistenza dell'atto (art. 21 septies Legge 241/1990).



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 10

Sentenza del 23/01/2015 n. 1633

Intitolazione:

Riscossione – Fermo amministrativo di veicolo cointestato per debito tributario di uno solo dei comproprietari – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Il fermo amministrativo di un veicolo non può essere frazionato o diviso in proporzione al diritto di proprietà vantato dal debitore sul veicolo medesimo; la misura, pertanto, non è validamente applicabile nei confronti di un veicolo cointestato qualora il debito tributario che ha dato luogo alla misura sia riferibile a uno solo dei comproprietari.

La tutela che l'ordinamento offre alla proprietà privata (art. 42 Cost., 832 c.c.) non consente di applicare la misura del fermo amministrativo nei confronti di un veicolo che solo in parte è di proprietà del debitore nei confronti del fisco; in caso contrario, infatti, l'altro comproprietario si troverebbe ad essere impedito di fruire del proprio bene senza essere obbligato, neppure solidalmente, nei confronti dell'erario.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 23

Sentenza del 03/07/2015 n. 6686

Intitolazione:

*Riscossione – Cartella di pagamento – Preavviso di fermo – Atto impugnabile
– Notifica a mezzo posta – Validità.*

Massima:

In caso di impugnazione di preavviso di fermo, il ricorrente lamenta in via principale la omessa notifica delle cartelle di pagamento ivi contemplate.

La notifica della cartella di pagamento può essere effettuata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e che la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. È sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

In caso di notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento (in originale o in copia) della raccomandata è condizione necessaria (e, quindi, sufficiente) per provare la rituale notifica della cartella. Ed invero, chi afferma di non aver assolutamente ricevuto la notifica di un atto non ne contesta l'esistenza ma lamenta esclusivamente la mancata comunicazione dello stesso nei modi di legge.



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

L'iscrizione ipotecaria che è stata operata senza alcuna preventiva comunicazione all'interessato è nulla anche se effettuata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis Dpr 602/1973, introdotto con D.L. 70/2011.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 3

Sentenza del 08/07/2015 n. 6859

Intitolazione:

Riscossione – Avviso di accertamento definitivo nei confronti di società di capitali cancellate – Cartella di pagamento emessa nei confronti dei soci – Mancanza di responsabilità solidale.

Massima:

La responsabilità per il pagamento delle imposte può passare da una società di capitali ai suoi soci e amministratori, a condizione che vi sia un provvedimento motivato in cui si evidenzino le ragioni di tale passaggio.

Non è legittima, quindi, l'iscrizione a ruolo diretta nei confronti di soci ed amministratori se, prima, non sia stato loro notificato un avviso di accertamento recante le motivazioni della loro chiamata in causa per i debiti fiscali della società.

In definitiva, in ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte derivanti da un avviso di accertamento emesso nei confronti di società in liquidazione, notificato ai soci quali soggetti fiscalmente responsabili per la società nel frattempo cessata e divenuto definitivo per mancata impugnazione, la cartella di pagamento notificata al socio personalmente deve essere dichiarata illegittima, atteso che non è stata preceduta da un avviso di accertamento riportante i motivi della sua chiamata in causa, quale debitore al posto della società estinta.



Comm. Trib Reg. per la Campania

Sezione 23

Sentenza del 09/07/2015 n. 6875

Intitolazione:

Riscossione – Cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis – Violazione dell’art. 6, comma 5 Legge 212/2000.

Massima:

La Ctr ha ribadito come affermato dalla Suprema Corte, che in tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma 5 della Legge 212/2000, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ai sensi del Dpr 600/1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Situazione, quest’ultima, che non occorre (o comunque non necessariamente ricorre) nel caso soggetto alla ripetuta disposizione che suppone un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportata in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 4

Sentenza del 06/11/2015 n. 9716

Intitolazione:

Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Validità – Principio di non contestazione ex art. 15 c.p.c. – Mancata notificazione degli atti presupposti – Mancata richiesta di chiarimenti e/o informazioni – Prescrizione del credito.

Massima:

In punto di diritto, non valgono le censure di nullità o irregolarità della notificazione allorquando, comunque, è dato rilevare che la parte ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto impugnato.

Né vi è motivo, sulla base del principio di “non contestazione” dettato dall'art. 15 c.p.c. per il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dalla parte costituita (disposizione processuale applicabile anche al processo tributario in forza dell'art. 1, comma 2 D. Lgs. 546/1992), per non credere sul punto alle affermazioni delle parti.

E', invero, illogico e contra ius reputare che il destinatario dell'atto impositivo riceva l'atto nella sua interezza, lo studi, lo impugni, lo depositi in giudizio e poi sostenga che il veicolo a mezzo del quale ha avuto piena conoscenza dell'atto è nullo o irrituale laddove, invece, il veicolo è lo strumento della conoscenza dell'atto e questa è il fine primario, esclusivo, essenziale e sostanziale per il quale il veicolo viene mosso.

La diversa opinione non solo è viziata da illogicità, ma è contra ius perché deve fare i conti con i principi del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2 Legge 241/1990), della giusta durata del processo, della conservazione dei valori giuridici recuperabili e della



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

strumentalità delle forme espressa dall'art. 156 c.p.c., atteso che la conseguenza del preteso vizio di notificazione si concreterebbe in un mero vieto formalismo consistente nella mera ripetizione e riproduzione del procedimento notificatorio di un atto già precedentemente conosciuto e pure impugnato. E, dunque, in materia va condiviso quell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte per il quale l'impugnazione dell'atto impositivo di cui si abbia avuto piena conoscenza sana le eventuali nullità o irregolarità della notificazione dello stesso.

Sotto il profilo della violazione dell'art. 6, comma 2 Legge 212/2000 per mancata richiesta di chiarimenti e/o informazioni, a prescindere che – nella specie – non sono indicate le informazioni o i chiarimenti utili che sarebbero stati forniti all'Amministrazione finanziaria se tali informazioni fossero state richieste con il conseguente vantaggio che si sarebbe conseguito, è necessario ricordare che l'art. 21 octies della Legge 241/90 dispone che non è annullabile il provvedimento per vizio procedimentale se non risulti che, a seguito dell'epurazione del vizio, è possibile adottare un atto di contenuto diverso da quello annullato.

In ordine, infine, all'eccezione di prescrizione del credito, trattandosi – nella specie – di Iva, non sussiste la decadenza dall'imposizione e dalla riscossione sia a volerla considerare triennale, a norma dell'art. 1, comma 1 Legge 156/05 che quinquennale.

Peraltro la contribuente eccepisce la prescrizione soltanto enunciandola e cioè richiamando l'istituto della prescrizione e neanche accennando alla decadenza, e ciò in contrasto con l'art. 18 del D. lgs. 546/92 che detta il canone per il quale il ricorso deve specificatamente e puntualmente indicare "l'oggetto della domanda e dei motivi" e prevede l'inammissibilità nell'incertezza anche di uno solo di detti elementi.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 11/02/2015 n. 127

Intitolazione:

*Imposte sul reddito – Irpef – Emolumenti corrisposti a giudice di pace –
Natura di reddito di lavoro dipendente – Sussiste.*

Massima:

*Gli emolumenti percepiti per l'attività di giudice di pace vengono attratti
dalla categoria dei redditi di lavoro dipendente.*



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 45

Sentenza del 01/06/2015 n. 5205

Intitolazione:

Imposte sul reddito – Irpef – Base imponibile – Indennità di previdenza dipendenti Mef – Esenzione della pretesa impositiva – Insussistenza.

Massima:

Le somme che affluiscono al fondo istituito con il Dpr 211/1981 (unificazione dei fondi di previdenza del Ministero delle finanze) per l'indennità aggiuntiva di previdenza del personale del Ministero delle finanze, sono importi incamerati dall'erario dalle quote dei proventi derivanti dall'applicazione degli artt. 5, 6 della Legge 15 novembre 1973 n. 734 e dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del fondo di riserva.

Esse sono corrisposte ai dipendenti “una tantum” normalmente alla cessazione del rapporto di lavoro o al verificarsi di situazioni previste nel Regolamento del fondo stesso e vanno tassate., essendo in ogni caso emolumenti percepiti in relazione a prestazioni di lavoro dipendente, secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 1 Dpr 917/86 (ex art. 16) in vigore dal 4 luglio 2006 così come modificato dal D.L. del 04/07/2006 n. 223 art. 36.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 46

Sentenza del 08/06/2015 n. 5494

Intitolazione:

*Imposte sul reddito - Irpef - Presupposto soggettivo e oggettivo -
Corporazione piloti del Porto di Napoli - Natura associativa del rapporto -
Esclusione dall'attività lavorativa nel rapporto di pilotaggio.*

Massima:

Gli emolumenti percepiti dai piloti per il godimento di mezzi nautici del Corpo Piloti del Porto di Napoli non possono essere considerati come una componente del reddito da lavoro dipendente e, quindi, tassati come tali, pur dovendosi ritenere che debbono essere oggetto di (diversa) tassazione.

Dal contesto di riferimento delle norme del codice della navigazione (artt. Da 86 a 92) e dal regolamento per la navigazione marittima (artt. Da 100 a 107, da 110 a 129, da 125 a 127), che disciplinano le caratteristiche (contenuto, modalità di svolgimento, modi di costituzione, controllo) dell'attività lavorativa del rapporto di pilotaggio, emerge, come ampiamente illustrato dalla Corte di Cassazione in materia di lavoro e previdenza che la prestazione di pilotaggio si inserisce in un rapporto avente natura associativa e, come tale, comportante la piena partecipazione dell'associato al rischio d'impresa.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 23

Sentenza del 19/10/2015 n. 9044

Intitolazione:

Imposte sul reddito – Irpef – Aliquota – Indennità di esodo.

Massima:

In materia di rimborsi di imposta anche nell'ipotesi di disposizione dichiarata illegittima dalla CGUE, siccome contraria all'ordinamento comunitario, si applica il termine di decadenza di cui all'art. 38 Dpr 600/1973, con decorrenza dalla data di versamento, o da quella in cui la ritenuta è stata operata, con la conseguenza che in caso di iniziale accettazione dell'operato dell'Ufficio ogni questione è definitivamente preclusa se è decorso il termine di decadenza quadriennale.

In tal modo trova applicazione il principio generale secondo cui l'efficacia, anche retroattiva, di qualsiasi statuizione di illegittimità derivante dalle decisioni della CGUE trova un limite invalicabile nella definitività della situazione giuridica fatta valere.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 23/09/2015 n. 811

Intitolazione:

*Imposte sul reddito – Ires – Credito di imposta areeredditometro –
Retroattività – validità.*

Massima:

Il redditometro, che muove dal tenore di vita del contribuente per arrivare a ritroso alla sua disponibilità economica, continua a confermarsi come un valido strumento di ricostruzione di basi imponibili nell'ambito delle attività di controllo riferite alle persone fisiche produttrici di redditi occulti.

La finalità del nuovo redditometro è quella di introdurre una modalità di calcolo presuntivo del reddito più aggiornata e conforme con la realtà, tale strumento deve essere utilizzato dall'Agenzia delle Entrate anche per accertamenti di periodi di imposta precedenti al 2009.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 28

Sentenza del 10/03/2015 n. 2372

Intitolazione:

Imposte sul reddito – Ires – base imponibile – Costi per sponsorizzazione – Prova dell'inerenza.

Massima:

I costi relativi ad un'attività promozionale a favore di associazione sportiva dilettantistica (ADS dottori commercialisti), con l'impegno dei professionisti a realizzare eventi per la diffusione del nome e del marchio dell'azienda sponsor nei contesti ed ambienti in cui hanno luogo le relative attività sportive, vanno provati dal contribuente in relazione all'inerenza e al rilievo della strumentalità all'attività d'impresa. L'onere di provare l'inesistenza del nesso di inerenza incombe all'Amministrazione finanziaria.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 18

Sentenza del 03/04/2015 n. 3183

Intitolazione:

Imposte sul reddito – Ires – Abuso di diritto – Cessione di quote infragruppi familiari – Mancato pagamento di ritenute alla fonte su dividendi per interposizione fittizia di società estere – Occultamento di parte delle plusvalenze realizzate da società di capitali e mancato concorso alla formazione del reddito imponibile – Detassazione dei dividendi ai soci.

Massima:

Nella giurisprudenza in materia di imposizione diretta la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che l'abuso di diritto costituisce un'eccezione e una pratica abusiva si verifica solo quando, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente, l'obiettivo perseguito da detta normativa non è raggiunto e vi è l'intenzione di ottenere un vantaggio mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Inoltre, ha sostenuto che la necessità di impedire l'elusione o l'abuso può costituire un motivo imperativo di interesse generale capace di giustificare una restrizione delle libertà fondamentali.

Il concetto di elusione fiscale è tuttavia limitato a “costruzioni di puro artificio finalizzata ad eludere la normativa dello Stato membro interessato” e, quindi, per essere legittima la normativa nazionale deve essere proporzionata e avere lo scopo specifico di impedire costruzioni di puro artificio.

Alla base della giurisprudenza U.E. vi è il principio per cui ridurre al minimo l'onere fiscale costituisce di per sé una considerazione commerciale valida, purché le costruzioni attuate a questo fine non comportino trasferimenti fittizi



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

di utili. Costituisce ius receptum delle Sezioni Unite della Cassazione che il divieto di abuso di diritto si traduce in un principio generale antielusivo che trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità e di progressività dell'imposizione, ma va applicato con la massima cautela, soprattutto quando a venire in rilievo siano operazioni di ristrutturazione societaria nell'ambito di grandi gruppi di imprese. Il carattere abusivo di operazioni siffatte deve essere escluso quando si accerti "la compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione, ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa".

Recentemente la Suprema Corte ha affermato che "nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale integra gli estremi della condotta elusiva quella costruzione che ponga quale elemento essenziale dell'operazione economica lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, nonché il presupposto dell'esistenza di un idoneo strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dalla parte contribuente, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito".

Nell'intento di perseguire la pianificazione fiscale aggressiva, la Commissione Europea ha diramato, in data 06/12/2012, una raccomandazione (2012/772/UE) agli stati membri ad intervenire ogni qualvolta vi sia "una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che siano state poste in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione e che comportino un vantaggio fiscale". Nella stessa direzione si è mosso da ultimo anche il legislatore nazionale con la legge delega al Governo di attuazione della disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale, da coordinarsi con la succitata raccomandazione U.E. (L. 11/03/2014 n. 23, art. 5).



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

Nella specie, la costituzione di un complesso gruppo di società transfrontaliero e l'esistenza di una ragione effettiva delle operazioni di cessione di partecipazioni, con occultamento dei dividendi per interposizioni fittizie di società estere, e finalizzate ad un ricambio generazionale appaiono prive di sostanza economica e volte ad assicurarsi un regime fiscale più conveniente. Trattasi, quindi, di una "costruzione di puro artificio" (art. 167 TUIR) finalizzata esclusivamente alla sottrazione delle partecipazioni all'imposizione mediante l'utilizzazione di schemi societari per la mancata tassazione di plusvalenze e dei dividendi tra i soci.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 26/02/2015 n. 181

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti – Iva – Cessazione dell'attività d'impresa – Diniego rimborso Iva – Obbligo di motivazione – Sussiste – Detrazione imposta su acquisto beni strumentali all'attività d'impresa – Spetta.

Massima:

L'atto di diniego del rimborso deve contenere le ragioni di fatto e di diritto per la sua validità.

L'acquisto dei beni strumentali è da considerarsi di per sé attività economica, a prescindere dal riscontro di una fase operativa, escludendo però casi di situazioni fraudolenti. L'art. 30 del Dpr 633/72 laddove dispone che i contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno al quale si riferisce il credito Iva, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda soltanto le imprese in piena attività. Detta norma, invece, non esclude il diritto al rimborso del credito maturato per le imprese che hanno cessato l'attività non avendo queste la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni.

Il diritto alla detrazione resta acquisito anche se l'attività non ha dato luogo ad operazioni imponibili e, pertanto, il rimborso dell'Iva richiesto per l'acquisto di beni ammortizzabili è dovuto, proprio sul principio che l'inerenza di un'operazione ai fini Iva è tale anche quella finalizzata alla costituzione delle condizioni necessarie affinché l'attività possa concretamente iniziare.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 48

Sentenza del 02/04/2015 n. 3072

Intitolazione:

*Tributi erariali indiretti - Iva - Rimborso - Adempimenti formali -
Indicazione in dichiarazione - Decadenza.*

Massima:

Il credito Iva, che non sia stato dichiarato nell'anno in cui è maturato, non è utilizzabile in detrazione del debito d'imposta in una dichiarazione successiva, a nulla rilevando che lo stesso sia, in ipotesi, effettivamente maturato e fatto salvo il diritto del contribuente, dopo aver pagato quanto richiesto dal fisco all'esito del controllo formale, di chiedere ed ottenere il rimborso cd. "anomalo" dell'eccedenza attraverso la procedura di cui all'art. 21, comma 2 Dpr 633/72. Quanto, invece, al rimborso del credito Iva, nel caso esso risulti correttamente evidenziato in dichiarazione, fino a tempi recenti (ossia alla fine del 2012) la rimborsabilità era negata qualora la relativa istanza, non formulata mediante compilazione del modello VR allegato alla dichiarazione dei redditi, fosse stata presentata dopo la scadenza del termine biennale previsto dall'art. 21 Dpr 633/72.

Tale impostazione è stata oggetto, da qualche tempo, di un significativo revirement giurisprudenziale nel senso di ritenere che, avendo il contribuente richiesto nel quadro RX il rimborso del credito Iva, egli abbia in tal modo chiaramente espresso la sua volontà, mettendo l'Ufficio in condizione di effettuare tutti i necessari controlli e, nel caso in cui dovesse trovarsi di fronte all'omessa presentazione del modello VR, dovrebbe richiedere al contribuente di fornire la documentazione necessaria per completare la pratica di rimborso.



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

In tal senso deporrebbe l'argomento testuale rinvenibile nell'art. 30, comma 30 Dpr 633/72, nel quale si evidenzia che il contribuente può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile all'atto della presentazione della dichiarazione, con conseguente applicabilità dei termini prescrizione decennali a siffatta richiesta.

La prospettata ricostruzione è quella che appare maggiormente in linea con gli artt. 6, comma 2 (principio di informazione), 8 (principio dell'integrità patrimoniale) e 10 (principio dell'affidamento e della buona fede) dello Statuto del contribuente.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 2

Sentenza del 23/07/2015 n. 7529

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti – Iva – Operazioni imponibili – Detrazione – Operazioni soggettivamente inesistenti – Falsità – Prova.

Massima:

Secondo i più recenti approdi della giurisprudenza nazionale e comunitaria, spetta all'Amministrazione finanziaria, che contesta il diritto del contribuente a portare in detrazione l'Iva pagata su fatture emesse da soggetto diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio (cd. Operazioni soggettivamente inesistenti), e non al contribuente, provare che questi, al momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente avesse, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode. Prova che può essere fornita dimostrando che, al momento in cui fu pagata l'imposta che successivamente venne portata in detrazione, il contribuente disponeva di elementi tali da porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto.

Nel caso di specie, tale prova non è stata affatto fornita, ed anzi è stato semmai il contribuente a fornire elementi tali da far ritenere che egli non avesse conoscenza di tale circostanza, posto che il pagamento era “realmente avvenuto anche con piena tracciabilità bancaria”, le società venditrici “avevano una struttura produttiva” come desumibile “da una serie di documenti di carattere amministrativo” quali autorizzazioni e libri paga ed i trasporti avvenivano “a mezzo di ditte specializzate del settore”.



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

Né rileva che vi sia procedimento penale in corso giacché tale circostanza non è affatto automaticamente tale da comportare “indetraibilità dei costi e dell’Iva”.

Invero, il comma 4 bis dell’art. 14 della Legge 597/93, come novellato ad opera dell’art. 8 del D.L. 16/2012, prevede che non siano ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo e, nella specie, non si ravvisa tale diretta connessione.



Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 29

Sentenza del 05/08/2015 n. 19058

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti – Imposta di registro - Obbligazione solidale.

Massima:

In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 Dpr 131/86 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione I

Sentenza del 16/02/2015 n. 1608

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti - Ipotecarie e catastali - Riscossione - Registrazione atti - Trust - Trascrizione e voltura catastale - Tassa proporzionale - Esclusione.

Massima:

I trust e i vincoli di destinazione sono regolati dall'art. 2645 ter c.c., aggiunto dall'art. 39 della legge di conversione del D.L. 273/05.

Nell'atto costitutivo di trust in base alla previsione contenuta nell'art. 2 della convenzione dell'Aja - ratificata e resa esecutiva con Legge 364/89 - la proprietà dei beni attribuita al trustee è una proprietà del tutto particolare, cioè condizionata nel tempo in quanto destinata a concludersi con il raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato posto in essere.

Questa caratteristica, peculiare all'istituto del trust, induce a ritenere, sebbene si è in presenza di un atto traslativo di un diritto di proprietà di un bene immobile dal disponente al trustee, che le formalità di trascrizione e di voltura catastale non possono rientrare tra i casi previsti nell'art. 1 della tariffa allegata al TU approvato con D. Lgs. 347/90, che dispone, in linea generale, l'applicazione proporzionale per tutti i trasferimenti immobiliari, ma possano rientrare tra i casi di trascrizione e voltura catastale da assoggettare a tassazione in misura fissa.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 9

Sentenza del 05/11/2015 n. 7304

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti – Successioni e donazioni – Donazioni – Presupposti d'imposta – Tassazione delle liberalità indirette

Massima:

L'art. 56 bis del D. Lgs. 346/90 non può considerarsi vigente nell'ambito della "nuova" imposta di donazione, in applicazione del disposto dell'art. 2, comma 50 del D.L. 262/2006, in base al quale le disposizioni del D. Lgs. 346/1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, si applicano soltanto se ed in quanto compatibili con le nuove norme.

L'autosufficienza della nuova disciplina prevista dall'art. 2 D.L. 262/2006 conv. nella Legge 286/2006 nella determinazione della misura del prelievo, con previsione di aliquote e franchigie del tutto autonomamente rispetto alle disposizioni del TUS e, con riguardo a tutte le fattispecie imponibili – doazioni, atti gratuiti e vincoli di destinazione (traslativi) – senza nessuna eccezione per le liberalità diverse dalla donazione, comporta la prevalenza (per incompatibilità) delle nuove disposizioni sulla previsione del TUS anche riguardo alle liberalità indirette.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 17

Sentenza del 19/05/2015 n. 4615

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti – Lotteria e scommesse – Soggetti (bookmakers esteri operanti in Italia tramite locali aperti al pubblico ed autonoma organizzazione commerciale) – Presupposto impositivo – Luogo di conclusione del contratto – Sanzioni.

Massima:

In materia di riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'art. 3 D. Lgs. 504/98 – con interpretazione autentica dell'art. 1, comma 6 Legge 220/2010 – specifica l'ambito di applicazione e i soggetti passivi, nel senso che l'imposta unica è comunque dovuta ancorché la raccolta di gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza di concessione e che per soggetto passivo deve intendersi chiunque gestisca, con qualunque mezzo anche telematico, per conto proprio o di terzi ubicato in Italia e all'estero, concorsi o scommesse di qualsiasi genere.

E' poi prevista la responsabilità solidale dell'intermediario o bookmaker proponente, stabilendosi che, se l'attività è esercitata per conto terzi, il soggetto nell'interesse del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni, con la conseguente responsabilità tributaria non solo del titolare del CTD ma anche del bookmaker estero che si assume il rischio delle giocate ed opera nel territorio italiano tramite soggetti a lui legati da rapporti contrattuali.

Il tributo trova applicazione, a prescindere dal possesso o meno del titolo abilitativo (concessione amministrativa), e si estende all'attività di raccolta delle scommesse (presupposto oggettivo): pur ubicato all'estero



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

nell'ipotesi di operatori esteri che agiscono in Italia, tramite locali aperti al pubblico e autonoma organizzazione imprenditoriale, le scommesse devono intendersi "accettate nel territorio italaiano" in quanto il tenentario del banco, pur ubicato all'estero, svolge la sua attività tramite soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, ad esso legati da vincoli contrattuali che prevedono che gli stessi agiscano per suo conto (presupposto territoriale).

In relazione alla questione della doppia imposizione per i bookmakers esteri operanti in Italia, anche sotto il profilo che soltanto per questi varrebbe la regola che impone la sottoposizione al tributo anche nei confronti del gestore per conto altrui, l'art. 1, comma 66 Legge 220/2010 non distingue fra gestioni eseguite per conto di operatori residenti in Italia e gestioni eseguite per conto di operatori stabiliti in altri paesi UE, sicché la normativa non pone alcun profilo discriminatorio. Fintanto che la UE non detterà specifiche disposizioni atte ad armonizzare la normativa dei diversi stati membri, le problematiche che da questa scaturiscono non possono condurre ad affermare la contrarietà al diritto comunitario di una delle legislazioni nazionali impositive.

Il compendio normativo di cui all'art. 1, comma 66 Legge 220/2010 costituisce un unicum organico costituzionalmente orientato, nonché rispettoso, delle direttive comunitarie in materia.

Invero la Ce ha legiferato in materia fiscale attinente alle scommesse, ma soltanto in materia di Iva, mentre è principio ormai consolidato che l'imposta in oggetto non interferisce con l'Iva, è alternativa a questa incidendo su una base imponibile differente, sottratta all'imposizione Iva.

Quanto al motivo di censura relativo alla mera riduzione del 50% della sanzione applicata, di cui all'art. 6, comma 2 D. Lgs. 472/97, a parte il fatto che la società-contribuente non ha affatto richiesto l'annullamento delle sanzioni, non può che condividersi la decisione sul punto dei primi giudici, i quali, ritenendo un'effettiva incertezza interpretativa delle disposizioni di



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

legge, hanno disposto in maniera congrua la riduzione della sanzione nella misura del 50%.





Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 5

Sentenza del 21/04/2015 n. 3675

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti – Tassa sulle concessioni governative – Presupposto – Tassa sull’uso di apparecchiature terminali per il servizio di telecomunicazione mobile – Sussistenza.

Massima:

In tema di concessione governativa per il servizio di telefonia cellulare, come disciplinato dall’art. 21 della tariffa allegata al Dpr 641/72, le Sezioni Unite della Cassazione, dopo aver escluso che la tassa sia incompatibile con il diritto comunitario, hanno affermato che “una interpretazione delle norme del D. Lgs. 259/03 da cui si facesse discendere un’attuale inapplicabilità della tassa di concessione governativa sui telefonini prevista nel vigente sistema (che culmina nella previsione di cui al D.L. 151/91 art. 3) sarebbe incompatibile con la disposizione di cui all’art. 219 del medesimo codice e, quindi, non rappresentativa dell’effettiva realtà normativa”.

Le Sezioni Unite, peraltro, hanno preso altresì atto della norma di interpretazione autentica dettata dal D.L. 4/2014, art. 2 comma 4 “(per gli effetti dell’art. 21 della tariffa annessa al Dpr 641/72, le disposizioni dell’art. 160 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. 259/2003, richiamate dal predetto art. 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione)”, riconoscendo tale norma interpretativa legittima, anche alla stregua dei canoni dello statuto del contribuente e vincolante per l’interprete.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 13/01/2015 n. 28

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti – Contributo unificato – Invito al pagamento a titolo integrativo del contributo unificato – Contributo unificato da versare in presenza di unica impugnazione contro più atti.

Massima:

In tema di contributo unificato, la Commissione Tributaria ha stabilito l'ammissibilità del ricorso avverso l'invito al pagamento del contributo unificato anche se non riveste la forma dell'atto d'imperio, affermando l'esistenza di una precisa obbligazione tributaria, indicandone sia il presupposto di fatto che le ragioni giuridiche.

Pertanto ha affermato, anche in adesione all'orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 16293/2007, che atti di simile natura, anche se non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 19 del D. Lgs. 546/1992, sono impugnabili con ricorso giurisdizionale rivolto alla Ctp.

Inoltre la Ctp ha posto in evidenza, che fino a quando non è stato modificato il comma 3 bis dell'art. 14 Dpr 115/2002 (modifica avvenuta ad opera dell'art. 1 comma 598 lett. a) della Legge 147/2013), intervenuta in corso di causa, il valore complessivo della controversia, andava commisurato al valore della controversia, costituito dalla somma di tutti i tributi in contestazione.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 23/02/2015 n. 166

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti – Contributo unificato – Mancato pagamento – Provvedimento irrogazione sanzioni da parte dell’Ufficio di segreteria della Commissione Tributaria – Obbligo di motivazione – Sussiste – Notifica al proponente il ricorso in qualità di liquidatore della società – Legittimità – Chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate e del Concessionario della riscossione Equitalia SpA – Difetto di legittimazione passiva – Sussiste.

Massima:

La parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. L’omesso o insufficiente pagamento comporta l’obbligo di procedere alla riscossione coattiva del contributo dovuto e delle sanzioni relative mediante provvedimento motivato dell’Ufficio di segreteria dell’adita Commissione Tributaria da notificare al depositante del ricorso.

L’obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato.

Sia l’Agenzia delle Entrate che il Concessionario alla riscossione Equitalia SpA non possono essere chiamati in causa per non avere competenza in materia, né può pretendersi da loro la comunicazione al competente Ufficio



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

*della Commissione Tributaria circa lo stato della società, di cui il ricorrente è
il legale rappresentante.*





Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 27/03/2015 n. 306

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti – Contributo unificato – Presupposto – Ricorso cumulativo – Valore della lite tributaria.

Massima:

Il processo tributario si caratterizza, a differenza del processo civile, per la sua natura impugnatoria in quanto con il ricorso la parte chiede al giudice l'annullamento totale o parziale dell'atto impositivo.

Ogni atto impositivo costituisce l'esito di separati procedimenti accertativi e la domanda di annullamento formulata con il ricorso impone al giudice di valutare la legittimità della pretesa tributaria in relazione ai singoli atti impositivi eventualmente impugnati cumulativamente.

In sostanza, dal punto di vista processuale, non vi può essere una valutazione del valore complessivo degli atti, ma ognuno di essi mantiene la propria autonomia accertativa e di valore.

Infatti impugnare più atti con un unico o separati ed autonomi ricorsi è una facoltà del ricorrente che non può tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato in derivazione di tale facoltà, con la conseguenza di un'evidente disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost.. Pertanto è possibile affermare che la vera ratio della recente modifica normativa alla previsione di cui all'art. 14, comma 3 bis del T.U. sulle spese di giustizia (art. 1, comma 598 Legge 147/13), risiede nella necessità di evitare i fenomeni elusivi sopra descritti e non nella volontà di privilegiare il recupero di somme, ostacolando il diritto di difesa del contribuente.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 23/04/2015 n. 378

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti – Contributo unificato – Valore della lite civile – Art. 14, comma 3 Dpr 115/2002 – Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. – Modifica del valore – Insussistenza.

Massima:

Alla domanda di risarcimento del danno da lite temeraria non si applicano le regole sulla competenza del giudice della causa principale posta dall'art. 36 c.p.c., essendo competente, in via esclusiva, il giudice della causa di merito pendente e non si applicano le decadenze poste, in generale, alla proposizione delle domande riconvenzionali dagli artt. 166 e 167 c.p.c. e 183, comma 5 c.p.c., potendo essere avanzate anche all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Pertanto, può riconoscersi alla stessa un regime giuridico differente e l'assoggettamento della menzionata domanda all'obbligo del contributo unificato si svelerebbe antieconomico e verrebbe a creare un disincentivo alla proposizione di domande che mirano a contrastare l'abuso dello strumento processuale. In definitiva, in presenza di una domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non vi è la necessità del versamento di un autonomo contributo unificato.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 12/03/2015 n. 229

Intitolazione:

Tributi doganali – Accise – Invito al pagamento in materia di Dogane per addizionale all'accisa su energia elettrica – Mancata applicazione della compensazione della cauzione versata dalla società ricorrente all'Ufficio.

Massima:

I giudici di prime cure hanno ritenuto legittima la pretesa dell'Ufficio che ha ritenuto che la cauzione continua ad avere una sua validità e che solo la revoca della licenza di esercizio, avrebbe fatto sorgere il diritto alla sua restituzione. Tale affermazione dell'Ufficio deve ritenersi rispondente alla normativa applicabile al caso di specie, per cui va rilevato che l'esercizio della compensazione può essere attivato solo in presenza di crediti e debiti divenuti definitivamente esigibili tra le parti. Pertanto, nel mentre il pagamento delle addizionali risulta certo e definitivo, non altrettanto può dirsi per il preteso diritto alla restituzione delle somme vantate dalla parte quale cauzione.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione I

Sentenza del 27/04/2015 n. 3821

Intitolazione:

Tributi doganali – Accise e tributi doganali – Auto-produttore di energia elettrica – Fornitura a terzi – Diritto all’esonero dalle accise – Esclusione.

Massima:

Auto-produttore di energia elettrica è un soggetto che anziché acquistare energia elettrica per la propria attività la produce in proprio e quindi in senso tributario non come attività economica a sé, ma in quanto funzionale ad altra attività del medesimo soggetto e per uso proprio. Pertanto la cessione di energia ad altri consumatori ne fa un fornitore con obbligo di relativi adempimenti fiscali, pagamenti tributari ed obbligo di corresponsione dell’accisa.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione I

Sentenza del 25/11/2015 n. 10593

Intitolazione:

Tributi doganali – Accise – Adempimenti formali.

Massima:

In tema di configurazione di evasione del dazio antidumping, l'art. 220 paragr. 2 lett. b del reg. CEE 2913/1992 (nel testo modificato dal reg. CEE 2700/2000), come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E., determina un'inversione dell'onere della prova a carico dell'importatore in ordine alla regolarità dell'operazione doganale, con la conseguenza che l'errore circa l'effettiva origine della merce non può ritenersi ascrivibile a condotta attiva, né negligenza delle autorità e le eventuali inesattezze contenute nel certificato di origine, emesso dall'autorità del Paese terzo, non legittimano il contribuente ad invocare la propria buona fede laddove l'errore non potesse essere ragionevolmente scoperto, in ipotesi di operazioni di importazione avvenute in data anteriore all'apertura dell'inchiesta antifrode da parte della Commissione europea.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 19/02/2015 n. 146

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Avviso di accertamento – Notifica a mezzo società privata – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Il D. Lgs. 58/2011 ha completato il processo di liberalizzazione del mercato postale con l'abolizione della riserva affidata alle Poste Italiane SpA. In particolare, a seguito dell'abrogazione di parte della normativa precedente, D. Lgs. 262/1999. Le poste private sono autorizzate alla notifica degli atti amministrativi. Non vi è dubbio che l'avviso di accertamento emesso dal Comune costituisce atto di natura amministrativa, per cui alcuna inesistenza della notifica effettuata da poste private può essere dichiarata.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 12/03/2015 n. 233

Intitolazione:

Tributi locali – Imu – Avviso di diniego rimborso Imu – Comodato.

Massima:

In tema di Imu, l'imposta è dovuta dal comodatario e non dal comodante. A tale conclusione è pervenuta la Ctp di Benevento, la quale ha stabilito che l'attuale versione della norma (Ici/Imu) dispone che i soggetti passivi sono: il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, formatosi con atto tra vivi o per successione, obbligato al pagamento dell'Ici/Imu non è il nudo proprietario, ma il titolare del diritto reale di godimento, in considerazione del possesso materiale del bene.

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, risulta esistente uno specifico diritto d'uso concesso alla s.n.c. comodataria, come documentato dal ricorrente comodante con l'allegato contratto registrato di cessione d'uso dell'immobile.

La Ctp, quindi, annulla l'impugnato diniego emesso dal funzionario del Comune in riferimento al pagamento dell'Ici/Imu per gli anni in contestazione e riconosce il richiesto rimborso Imu.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 01/06/2015 n. 507

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Area edificabile – Valore – Avviso di accertamento – Motivazione – Individuazione dell’iter logico-giuridico valutativo – Obbligo di indicazione – Sussiste.

Massima:

Non è sufficiente a motivare un avviso di accertamento in materia di imposte comunali sugli immobili, il semplice richiamo degli estremi degli atti deliberativi con cui l’Ente procedente ha individuato il valore di un’area edificabile.

E’ invece altresì necessaria l’indicazione nell’atto di tutti gli elementi che consentano al contribuente la conoscenza dell’iter logico-giuridico che l’Ente ha seguito nella determinazione del valore venale in comune commercio di detta area.



Comm. Trib. Prov. Caserta

Sezione 2

Sentenza del 22/10/2015 n. 6857

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Accertamento – Avviso di accertamento di Ici area fabbricabile – Difetto di motivazione – Mancato soddisfacimento dell'onere della prova.

Massima:

La carenza di motivazione dell'atto impugnato, rende nullo l'avviso di accertamento, perché nello stesso non si identifica esattamente l'area oggetto di imposizione e, soprattutto non viene indicata la misura della superficie tassata né, quanto al suo valore, la afferente "zona" urbanistica ritenuta applicabile, né, ancora, il valore unitario considerato o considerabile in base ai dati riportati nell'atto gravato; questo, inoltre, non consente neppure di verificare se siano stati o meno considerati i dati (o siano altrimenti da ritenersi obsoleti) concernenti la effettiva superficie edificabile emergente dal certificato esibito.

Le carenze evidenziate, incidono negativamente sulla possibilità di controllo e, quindi, di difesa del contribuente; le stesse, peraltro impediscono al giudice di determinare, se del caso, la misura effettiva dell'imposta dovuta.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 28

Sentenza del 11/05/2015 n. 4417

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Adempimenti – Avviso di accertamento – Notificazione – Operatore postale incaricato di pubblico servizio – Assenza di affidamento in esclusiva al fornitore servizio universale – Legittimità della fornitura del servizio – Sussistenza.

Massima:

Ai sensi del D. Lgs. 58/2011, che ha recepito la Direttiva 2008/6/CE, dal 30/04/2011 gli operatori postali in possesso di licenza individuale ed autorizzazione generale, poiché incaricati di un pubblico servizio, possono effettuare tutti i servizi per cui non vi sia affidamento in esclusiva al fornitore del servizio universale, tra cui non rientra quello inerente alla notifica di un accertamento Ici di un Comune ad opera del Concessionario.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 07/01/2015 n. 9

Intitolazione:

Tributi locali – Tarsu – Avviso di accertamento per omessa denuncia di variazione – Irrogazione delle sanzioni – Spettanza – Obbligo di avviso bonario – Insussistenza.

Massima:

L'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che influisca comunque sull'applicazione e riscossione del tributo, entro il 20 gennaio successivo all'inizio o alla fine dell'occupazione detenzione di suindicati beni.

L'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, importa la sanzione amministrativa con un minimo di euro 51,65.

L'invio dell'avviso bonario riguarda la liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni e non l'irrogazione delle sanzioni. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, per cui in caso di omessa denuncia, l'obbligo di formularla correttamente si rinnova di anno in anno.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 7

Sentenza del 02/02/2015 n. 100

Intitolazione:

Tributi locali – Tarsu – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta elettronica certificata – Validità – Sussiste – Notifica effettuata oltre l'orario previsto dall'art. 147 c.p.c. costituisce mera irregolarità sanata con il raggiungimento dello scopo – Mancanza del presupposto impositivo – Sussiste.

Massima:

La cartella di pagamento notificata a mezzo pec è valida. La notifica effettuata oltre l'oraio previsto dall'art. 147 c.p.c. concretizza ipotesi di mera irregolarità sanabile con il raggiungimento dello scopo.

L'attività di gestione di parcheggi pubblici a pagamento non comporta la produzione di rifiuti solidi urbani e, come tale, la società ricorrente non può ritenersi soggetto passivo del tributo.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 16/07/2015 n.716

Intitolazione:

*Tributi locali - Tarsu - Accertamento - Avviso di accertamento -
Prescrizione quinquennale - Sussiste.*

Massima:

*Con la Legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) in vigore dal 1 gennaio 2007 gli
avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.*



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 29

Sentenza del 21/04/2015 n. 3689

Intitolazione:

Tributi locali – Tarsu – Riscossione – Cartella di pagamento Tarsu/Tia – Integrazione contraddittorio nei confronti del Concessionario – Abrogazione Tarsu anno 2011 – Esenzione della pretesa impositiva e riduzione in relazione alle aree oggetto della tariffa - Insussistenza.

Massima:

In tema di contenzioso tributario, la disposizione dell'art. 53, comma 2 D. Lgs. 546/92, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venire meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove l'appello abbia ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria, la sua mancata proposizione nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all'Amministrazione finanziaria, non comporta l'obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, essendo esso estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti.

In un contesto normativo che vedeva coesistere Tarsu e tia/1, unitamente ad un nuovo sistema (tia/2) la cui effettiva entrata in vigore era però subordinata all'emanazione di apposito regolamento ministeriale e al compimento degli adempimenti necessari per l'applicazione della tariffa, il legislatore, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 152/06 e succ. mod., ha lasciato invariato il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sino all'emanazione del



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa.

L'art. 5, comma 2 quater D. Lgs. 152/06 precisava che, ove il regolamento non fosse stato adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 31/12/2009, i Comuni che intendevano adottare la "tariffa integrata ambientale (Tia/2)" avrebbero potuto farlo, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Con l'art. 8, comma 3 D.L. 12/09 il termine del 31/12/2009 fu portato al 30/06/2010, sbloccando da tale data al passaggio a Tia/2 e dando ai Comuni la facoltà di passare a tale sistema utilizzando il regolamento già vigente per Tia/1 (Dpr 158/99), pur in mancanza del regolamento Tia/2.

Per questo motivo veniva meno l'esigenza di coordinare i rapporti tra Tarsu e Tia/1 nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 D. Lgs. 152/06, perché l'emanazione di questo regolamento diventava superfluo per transitare a Tia/2.

La bontà di questa interpretazione è confermata dall'art. 14, comma 7 D. Lgs. 23/11 (in materia di federalismo fiscale municipale) e la vigenza della Tarsu fino al 2012 si trae, infine, dall'art. 5, comma 4 quater D.L. 102/13.

L'esenzione della Tarsu prevista dall'art. 62, comma 3 D. Lgs. 507/93 riguarda i soli rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese produttori stessi.

L'art. 17 del regolamento servizio integrato gestione rifiuti del Comune di Marcianise indica i requisiti, qualitativi e quantitativi, che i rifiuti speciali non pericolosi devono avere per poter essere assimilati ai rifiuti urbani.

Inoltre, va ricordato che, ai sensi dell'art. 9 del cit. regolamento, per beneficiare della riduzione tariffaria, il contribuente deve presentare apposita "richiesta...unitamente alla prescritta documentazione.....con cadenza annuale, entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello per il



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*

quale è richiesto il beneficio”. In difetto, la norma stabilisce espressamente che la riduzione non è dovuta.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 45

Sentenza del 29/07/2015 n. 7678

Intitolazione:

Tributi locali – Tarsu – Omessa dichiarazione – Prescrizione della pretesa fiscale – Quinquennio.

Massima:

La presentazione della dichiarazione, al pari del pagamento del tributo, costituisce, ex art. 10, comma 4 D. Lgs. 504/1992, un obbligo tributario per il contribuente.

L'art. 11 n. 2 D. Lgs. 504/1992 al n. 2 prevede che il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza ed inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione.

L'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta (Legge 296/2006, art. 1 comma 161).



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 39

Sentenza del 03/11/2015 n. 9469

Intitolazione:

Tributi locali – Tarsu – Presupposto - Adempimenti.

Massima:

Il presupposto dell'occupazione o detenzione di locali ed aree a titolo esclusivo o riservato reca presunzione relativa di produzione di rifiuti per presenza umana con la conseguenza che spetta al contribuente superare l'onere della prova ossia di denunciare la stabile destinazione dei locali ad un determinato uso e che tale uso non comporta la produzione di rifiuti per consentire al Comune di effettuare la verifica che le obiettive condizioni di non utilizzabilità dei locali non devono essere tali per volontà del contribuente.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 45

Sentenza del 29/07/2015 n. 7678

Intitolazione:

Tributi locali – Tosap - Accertamento – Nullità – Accertamento e riscossione di imposte locali effettuato da Concessionario illegittimamente affidatario – Illegittimità e nullità degli accertamenti e dei relativi avvisi – Sussiste.

Massima:

Il riconoscimento dell'errore commesso nell'indicazione dell'importo dei tributi municipali posti a fondamento della gara per la concessione del reattivo servizio di gestione, accertamento e riscossione da parte di un Comune, comporta l'annullamento in autotutela dell'affidamento e del rinnovo dell'intera procedura onde consentire la partecipazione alla gara di tutti gli operatori interessati alle nuove condizioni. Pertanto la mera modifica delle condizioni con il soggetto rimasto aggiudicatario nel procedimento viziato dall'errore, comporta l'illegittimità dell'intera procedura di affidamento, che va disapplicata, con conseguente declaratoria di illegittimità e nullità degli accertamenti e dei relativi avvisi, posti in essere in forza dell'illegittimo affidamento.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 23

Sentenza del 11/05/2015 n. 4372

Intitolazione:

Tributi locali – Tasse automobilistiche – Accertamento – Avviso di accertamento – Auto consegnata per la rivendita ad impresa abilitata – Soggetto passivo del tributo è il proprietario dell'auto – Spettanza.

Massima:

In tema di tassa di possesso degli autoveicoli, nel caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita ad un'impresa abilitata al suo commercio, la mancata tempestiva comunicazione all'Acì, da parte di quest'ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna, impedisce al proprietario di godere dell'esenzione temporanea del tributo ai sensi del D.L. 953/1982, art. 5 commi 43-48 convertito con modificazioni nella Legge 53/1983. Ne consegue che resta fermo in capo al proprietario del veicolo l'obbligo del pagamento del tributo, mentre l'omissione dell'impresa consegnataria può costituire fonte di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, a seconda dei casi, nei confronti del proprietario stesso.

A tale orientamento va data ulteriore continuità, atteso che, con riferimento alla tassa prevista dal D.L. 953/1982, art. 5 commi da 31 a 60, il soggetto obbligato verso il fisco è, ai sensi del comma 32, colui che risulta proprietario dal Pra.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 29

Sentenza del 24/11/2015 n. 10513

Intitolazione:

*Tributi locali – Tasse automobilistiche – Riscossione – Cartella di pagamento
– Mancata impugnazione atto presupposto.*

Massima:

Il pagamento di tasse automobilistiche è dovuto per i soli mesi di possesso dell'autovettura.

In ipotesi di notifica dell'avviso di accertamento va impugnato tempestivamente il predetto atto per contestare l'ammontare della tassa richiesta, restando, in mancanza, definitivamente consolidata la pretesa tributaria e, in conseguenza, non impugnabile la successiva cartella di pagamento.



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario